

Fasc. 1.6.1.1/24/2024

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO (2024) PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ/IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI, 3 LOTTI.

CIG LOTTO 1 (Bologna, Modena, Ferrara): B0F79E13CC
CIG LOTTO 2 (Ravenna, Forlì Cesena, Rimini): B0F79E249F
CIG LOTTO 3 (Reggio Emilia, Parma, Piacenza): B0F79E3572

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

SOGGETTO AGGREGATORE

Città metropolitana di Bologna - C.F. 03428581205

Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna

PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Sito istituzionale: www.cittametropolitana.bo.it

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA APPLICABILE A TUTTI I LOTTI	5
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 1. DEFINIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI TECNICHE	5
ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 3. VALORE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
ART. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE	7
ART. 5 - RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF)	8
5.1 - Sopralluogo	8
5.2 - Piano Dettagliato del Servizio	8
5.2.1 Sezione Introduttiva	9
5.2.2 Sezione Tecnica	10
5.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa	10
5.2.4. Sezione Economica	10
5.2.5 Sezione Gestionale	10
5.2.6 Personale dedicato all'appalto	10
5.2.7 Extra-canone	10
5.2.8 Modalità di avvio del Servizio	11
ART. 6 – PRIVACY E RISERVATEZZA	11
ART. 7 – ORDINATIVO DI FORNITURA (OF)	11
7.1 - Presa in consegna e avvio del servizio	12
7.2 - Verbale di presa in consegna	12
ART. 8 - ORDINE AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA (OAF)	12
ART. 9 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RICONSEGNA DEI LUOGHI	12
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE	13
ART. 10 – INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE, DEL CAPITOLATO TEC	NICO
PRESTAZIONALE E DISCIPLINA	13
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA	13
ART. 12 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	13

ARI. 13 - DANNI, RESPONSABILITA CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE	13
ART. 14 - PENALI	16
ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	17
CAPO III – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 16 - REFERENTE DELLA CONVENZIONE	18
ART. 17 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI	18
ART. 18 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	18
ART. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	19
ΓΙΤΟLO II – PARTE TECNICA	20
CAPO I – SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO	20
ART. 20 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E	
SOLLEVAMENTO (2024)	20
20.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	20
- D. M. 13/01/2021 e ss.mm.ii., "Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della	
Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e	9
del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (ADR);	21
20.2 Attività del servizio	22
20.2.1 Ticket-report di intervento	24
20.2.2 Modalità operative	25
20.2.3 Reperibilità	26
20.2.4 Materiali e certificazioni	26
20.2.5 Mezzi e attrezzature	26
20.2.6 Smaltimento delle macerie, dei fluidi residui e dei contenitori	26
20.2.7 Programma delle attività	27
20.2.8 Registro degli interventi e report mensile	27
20.2.9 Sistema informativo	27
20.2.10 Costituzione e gestione dell'anagrafica tecnica	28
CAPO II – FIGURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	29
ART 21 - FIGURE DEL FORNITORE	20

ART. 22 - FIGURE DELL'ENTE CONTRAENTE	30
CAPO III – PRESTAZIONI E ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE	30
ART. 23 - PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL'ENTE CONTRAENTE	30
ART. 24 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE	30
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA	30
ART. 25 - MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEI SERVIZI	30
25.1 VARIAZIONE DEL CANONE PER VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA	
DELL'OF/OAF	32
25.2 EXTRACANONE PER IL SERVIZIO	33
25.3 LISTINI DI RIFERIMENTO	33
25.4 CORRISPETTIVI MANODOPERA	34
25.5 Modalità di Rendicontazione e Fatturazione del Canone	34
25.6 Prezzi unitari e oneri della sicurezza	34
25.7 Revisione Prezzi Unitari	35
Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	35

ALLEGATO 2 al "Capitolato tecnico prestazionale" DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26, COMMA 3-TER, D. LGS. 81/2008 NEL TESTO VIGENTE (DUVRI STANDARD)

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA APPLICABILE A TUTTI I LOTTI

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1. DEFINIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI TECNICHE

I termini indicati nel presente Capitolato e nello schema di Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

SA: il Soggetto Aggregatore della procedura aperta in oggetto, Città metropolitana di Bologna;

Ente/i Contraente/i: il/gli Ente Contraente/i legittimati ad effettuare le Richieste Preliminari di Fornitura, gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

<u>Convenzione</u>: la Convenzione stipulata tra la Città metropolitana di Bologna e il fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

<u>Fornitore:</u> l'operatore economico risultato aggiudicatario e che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti e firma i singoli Ordini di Fornitura (OF) ed eventuali Ordini Aggiuntivi di Fornitura (OAF) degli Enti Contraenti;

Unità di misura: la quantità che, moltiplicata per il prezzo unitario, definisce il canone del servizio;

<u>Richiesta preliminare di fornitura (RPF):</u> il documento con cui l'Ente Contraente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione (art. 5), senza tuttavia che si costituisca un vincolo ad emettere alcun ordinativo di fornitura (OF);

<u>Piano Dettagliato del Servizio (PDS):</u> il documento redatto dal Fornitore che esplicita la definizione puntuale tecnico economica quantitativa e qualitativa dei Servizi richiesti dall'Ente Contraente (art. 5.2), allegato obbligatorio all'Ordine di Fornitura (OF);

Ordinativo di Fornitura (OF): il documento con cui l'Ente Contraente vincola il Fornitore alla prestazione dei servizi ivi indicati (art. 7), cui è allegato obbligatoriamente il Piano Dettagliato del Servizio (PDS), anch'esso controfirmato dalle parti;

<u>Ordine Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura (OAF)</u>: contratto integrativo/modificativo dell'OF, qualora intervenga, su richiesta dell'Ente Contraente, la necessità di avviare attività in extra-canone o la modifica della consistenza dell'OF;

<u>Verbale di presa in consegna:</u> il documento firmato in contraddittorio tra l'Ente Contraente e il Fornitore, con il quale quest'ultimo prende formalmente in carico gli impianti/edifici per tutta la durata del contratto;

<u>Verbale di riconsegna:</u> il documento firmato in contraddittorio tra l'Ente Contraente e il Fornitore, con il quale quest'ultimo riconsegna formalmente gli impianti /edifici (art. 9);

<u>Canone:</u> il corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del presente Capitolato. L'importo del canone annuo è determinato in funzione di quanto definito al successivo art. 25, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;

Extra-canone: il corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione non compresa nel canone dei Servizi oggetto del presente Capitolato. L'importo extra-canone è determinato in funzione di quanto definito al successivo art. 25.2, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS.

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato ha ad oggetto l'affidamento dei Servizi di Manutenzione Impianti di Trasporto e Sollevamento (2024) su ascensori anche inclinati, montacarichi, piattaforme elevatrici ad azionamento sia elettrico sia idraulico, servoscala, montascale, nonché scale, tappeti, marciapiedi mobili presenti presso immobili di proprietà/in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi

e forniture.

- 2. L'appalto in oggetto si configura come appalto misto di servizi e lavori in cui la percentuale di questi ultimi è meramente minimale, residuale ed eventuale, tale da consentirne, secondo il criterio della prevalenza, la qualificazione come appalto di servizi, in linea con le disposizioni normative nazionali e comunitarie (art. 14 c. 18 D.Lgs. 36/2023 artt. 2 e 3 e considerando 8 direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell'ANAC (Det. 7/2015), in quanto l'oggetto principale è costituito dal punto di vista funzionale ed economico, da servizi di gestione di impianti a servizio di patrimoni immobiliari con una quota accessoria relativa ad attività di manutenzione straordinaria.
- 3. L'appalto si qualifica quale appalto verde.
- 4. Il Servizio è remunerato attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e dei relativi oneri di sicurezza.
- 5. Il corrispettivo totale annuo a canone comprende, quantificato nel 25% del totale, un importo che remunera interventi di manutenzione correttiva a guasto.
- 6. L'Ente contraente può, inoltre, stanziare un importo extra-canone fino a un valore massimo pari al 45% del valore del canone di cui all'Ordinativo di Fornitura, per attività pertinenti, nel rispetto delle vigenti normative di settore.
- 7. Il servizio può essere ordinato dall'Ente nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (successivo art. 7, comma 4).

ART. 3. VALORE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il valore complessivo dell'appalto è pari a € 4.545.000,00 comprensivo dei costi della manodopera (MO - stimati nel 49%, pari agli importi indicati in tabella per i Lotti 1, 2, 3), degli oneri della sicurezza aziendali, degli oneri della sicurezza interferenziali come sotto specificati, dell'eventuale rinnovo e relativi oneri interferenziali come sotto specificati, nonché del potenziale/eventuale incremento del quinto d'obbligo che, nel caso, rientra tra le opzioni attivabili dai singoli Enti contraenti, al netto dell'IVA. Gli importi dei singoli lotti, sono i seguenti:

N. lot	Descrizione dei lotti territoriali del servizio	Importo lotto, comprensivo di costi della manodopera (stimato 49%)	Importo oneri per la sicurezza (stimato 1%)	TOTALE	CIG
	Enti aventi sede nella provincia di Bologna, Modena e Ferrara	1.000.000,00 (MO 490.000,00)	10.000,00	1.010.000,00	
1	Rinnovo eventuale	500.000,00 (MO 245.000,00)	5.000,00	505.000,00	B0F79E13CC
	Quinto d'obbligo eventuale	300.000,00 (MO 147.000,00)	3.000,00	303.000,00	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO	€ 1.818.000,00			
	Enti aventi sede nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini	800.000,00 (MO 392.000,00)	8.000,00	808.000,00	
2	Rinnovo eventuale	400.000,00 (MO 196.000,00)	4.000,00	404.000,00	B0F79E249F
	Quinto d'obbligo eventuale	240.000,00 (MO 117.600,00)	2.400,00	242.400,00	501 / 722 171
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO		€ 1.454.400,00		

	Enti aventi sede nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	700.000,00 (MO 343.000,00)	7.000,00	707.000,00	
3	Rinnovo eventuale	350.000,00 (MO 171.500,00)	3.500,00	353.500,00	B0F79E3572
	Quinto d'obbligo eventuale	210.000,00 (MO 102.900,00)	2.100,00	212.100,00	B01 / 3230 / 2
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO	€ 1.272.600,00			

L'importo a base di gara è pari a € 2.500.000,00 comprensivo dei costi della manodopera, al netto dell'IVA. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 25.000 euro.

I servizi attivati dagli Enti contraenti devono essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite nel presente Capitolato, nella Convenzione e nell'Offerta tecnica presentata.

ART. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE

- 1. I soggetti legittimati, Amministrazioni o Enti, di cui all'art. 7 della Convenzione, che vogliano aderirvi e attivare i relativi servizi, devono seguire il seguente *iter* di adesione:
 - a) presentare una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), da trasmettere per conoscenza anche al SA;
 - b) valutare il Piano Dettagliato del Servizio (**PDS**) e la documentazione ad esso allegata, consegnati dal Fornitore a seguito delle attività di sopralluogo, in quanto tale documento costituirà l'allegato di dettaglio all'Ordinativo di Fornitura, anche aggiuntivo (**OF/OAF**);
 - c) emettere l'OF/OAF relativo ai Servizi richiesti, tramite piattaforma SATER;
 - d) sottoscrivere il Verbale di presa in Consegna relative ai Servizi ordinati, tramite piattaforma SATER.
- 2. Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, previa conferma da parte del SA in ordine alla legittimazione dell'Ente richiedente ad aderire alla convenzione, sotto la sua responsabilità deve:
 - a) comunicare all'Ente contraente in forma scritta la completezza e correttezza della RPF (e comunque prestare il supporto eventualmente necessario per l'eventuale integrazione), entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, indicando nel contempo la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo, da iniziare, congiuntamente al referente individuato dall'Ente Contraente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'RPF, salvo diversi accordi tra le parti. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
 - b) accantonare parte del massimale per consentire l'eventuale adesione;
 - c) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati tecnici in loco, redigendo e sottoscrivendo, in contraddittorio con l'Ente richiedente, il verbale delle operazioni; il sopralluogo deve comunque terminare entro 30 giorni dalla data di inizio di cui al precedente punto a) oppure entro il periodo più breve definito in contraddittorio, in relazione al numero di impianti di cui all'RPF (art. 5);
 - d) elaborare e trasmettere all'Ente il PDS e la documentazione allegata; il PDS nella versione definitiva dovrà essere trasmesso per conoscenza anche al Soggetto Aggregatore;
 - e) recepire nel/i PDS e allegati le eventuali osservazioni dell'Ente;
 - f) formalizzare, ricevuto e sottoscritto l'OF/OAF tramite piattaforma SATER, il Verbale di presa in Consegna ai Servizi ordinati ed eseguirli.

- g) controllare l'assenza di OF/OAF ricevuti in piattaforma senza che l'iter di adesione sia stato completato con l'emissione del PDS e annullarli ove presenti.
- 3. Il processo di adesione deve essere gestito dal Fornitore, la cui organizzazione risponde a quanto definito nell'Offerta Tecnica.

Di seguito è descritto nel dettaglio il processo di attivazione dei Servizi e il contenuto di ognuno dei documenti sopra citati.

ART. 5 - RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF)

- 1. La RPF è il documento con cui l'Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia essere vincolato all'emissione dell'OF.
- 2. La data di trasmissione delle **RPF** determina l'ordine di priorità per l'erosione del massimale e la comunicazione di risposta del Fornitore certifica la possibilità di aderire alla convenzione in relazione alla capienza stessa.
- 3. Le RPF devono contenere come minimo:
 - l'elenco degli impianti, i relativi numeri di matricola e il libretto, l'ubicazione degli impianti stessi;
 - l'individuazione di un referente dell'Ente contraente che supporti il Fornitore nella fase di sopralluogo;
 - in allegato, la documentazione tecnica ed amministrativa per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti
- 4. Il Fornitore, ricevuta la RPF, è vincolato a:
 - a) comunicare all'Ente in forma scritta, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, la correttezza e completezza della RFP e la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale, fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo, e subordinatamente al ricevimento da parte del Soggetto Aggregatore dell'attestazione relativa alla legittimazione ad aderire dell'Ente richiedente. In caso di RPF per OAF la predetta attestazione in ordine alla legittimazione ad aderire è implicita nell'attestazione già rilasciata in occasione dell'RPF iniziale;
 - b) mettere a disposizione il proprio personale per l'esecuzione senza soluzione di continuità del sopralluogo, proponendo una data di inizio entro 15 giorni dalla data di ricevimento della RPF salvo diversi accordi tra le parti; il sopralluogo deve comunque terminare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio oppure entro il periodo più breve definito in contraddittorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14;
 - c) consegnare il PDS nei tempi e modi di seguito indicati;
 - d) accettare l'eventuale OF entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione tramite piattaforma, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 14.

5.1 - Sopralluogo

- 1. Il sopralluogo consiste in una serie di visite necessarie a rilevare la consistenza degli impianti e a raccogliere tutti i dati necessari per la verifica delle condizioni di esecuzione del Servizio e la formulazione del Piano dettagliato del servizio (successivo art. 5.2).
- 2. I sopralluoghi devono essere svolti congiuntamente nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, salvo diverso accordo con l'Ente.

5.2 - Piano Dettagliato del Servizio

1. Il **PDS** è il documento redatto dal Fornitore che contiene le principali informazioni tecniche, economiche ed operative necessarie sia per la corretta preventivazione che per la definizione delle attività e dei Servizi richiesti e, unitamente alla documentazione allegata, formalizza le informazioni ed i dati necessari per la sottoscrizione dell'OF (rif. art. 7), a cui è

obbligatoriamente allegato.

- 2. Il **PDS** dovrà essere redatto, sottoscritto e presentato all'Ente entro e non oltre **10** (dieci) **giorni** dalla data di conclusione del sopralluogo, pena l'applicazione della penale di cui all'art. **14**.
- 3. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del PDS l'Ente potrà:
 - approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, senza richiedere modifiche;
 - richiedere eventuali motivate modifiche a mezzo del proprio referente. Il Fornitore, recepite le osservazioni, deve predisporre una nuova versione di **PDS** nei successivi 7 (sette) giorni, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 14. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del **PDS** modificato l'Ente Contraente potrà approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, ed emettendo l'**OF** in piattaforma, ovvero potrà formulare ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore e ultima versione del **PDS**, da redigere e consegnare entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni per l'approvazione da parte dell'Ente nei successivi 30 (trenta) giorni (termine ultimo, pertanto, per la presentazione di tutte le versioni del **PDS** successive alla prima).

4.Le osservazioni al PDS potranno riguardare tutte le sue sezioni.

5.Ove l'Ente Contraente, entro i termini sopraindicati, non dia riscontro, il **PDS** <u>non</u> si intenderà approvato e il Fornitore libererà la quota di massimale accantonata in suo favore e per acquisire nuovamente la priorità l'Ente dovrà emettere una nuova **RPF**. È facoltà del Fornitore richiedere, in forma scritta entro un ulteriore termine non superiore a 15 (quindici) giorni, comunicazione formale di non approvazione del **PDS**.

6. Sarà onere dell'Ente Contraente verificare che all'interno di tutte le sezioni del **PDS** siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello gestionale.

7.Il PDS approvato e completo di tutte le sue sezioni deve essere allegato all'OF e agli eventuali OAF (rif. successivi Artt.

7 e 8): in quest'ultimo caso il **PDS** è allegato a integrazione e sostituzione di quello allegato all'OF, costituendo parte integrante dello stesso.

- 8. Di seguito si riporta una breve descrizione delle Sezioni che compongono il **PDS** e dei relativi contenuti minimi, che devono essere descritti dal Fornitore per la corretta definizione e preventivazione dei Servizi oggetto dell'appalto:
- 1. Sezione Introduttiva (rif. Art. 5.2.1);
- 2. Sezione Tecnica (rif. Art. 5.2.2);
- 3. Documentazione tecnica e amministrativa (rif. Art. 5.2.3);
- 4. Sezione Economica (rif. Art. 5.2.4);
- 5. Sezione Gestionale (rif. Art. 5.2.5);
- 6. Personale dedicato all'appalto (rif. Art. 5.2.6);
- 7. Extra-canone (rif. Art. 5.2.7);
- 8. Modalità di avvio del Servizio (rif. Art. 5.2.8).

5.2.1 Sezione Introduttiva

Il Fornitore deve riportare, per ciascuna area, i dati e le informazioni che consentano di:

- identificare l'Ente in riferimento all'RPF ricevuta;
- identificare il documento di cui il PDS costituisce l'allegato (OF, OAF etc.);
- identificare i Luoghi di Fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: identificativi (codifica), localizzativi (indirizzo), funzionali, etc.;
- indicare la data prevista di avvio del servizio in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna eventuali ritardi rispetto a detta data comporteranno l'applicazione della penale di cui al di cui al successivo art. 14;

• indicare la durata (2 anni).

5.2.2 Sezione Tecnica

In relazione al Servizio, il Fornitore deve descrivere:

- l'ubicazione e l'identificazione degli impianti, con i relativi numeri di matricola e il libretto, nonché i relativi dati tecnici;
- la documentazione tecnica ed amministrativa di cui al successivo art. 5.2.3;
- i dati e le informazioni (numero /tipologia impianti) necessari anche a determinare il canone dei Servizi richiesti (rif. art. 25);
- i riferimenti al presente Capitolato e all'offerta tecnica per quanto riguarda gli aspetti tecnici esecutivi delle attività;
- l'elenco degli olii e grassi che saranno utilizzati per l'esecuzione del servizio e la relativa documentazione di conformità al CAM Edilizia D.M. n. 256 del 23/6/2022 artt. 3.1.3.2, 3.1.3.3 e 3.1.3.4;
- altri dati e/o informazioni riguardanti elementi aggiuntivi che possono incidere sulla sicurezza o sull'attività;
- le modalità di riconsegna degli impianti e della relativa documentazione.

5.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa

Il Fornitore indica e descrive la documentazione tecnica ed amministrativa consegnatagli dall'Ente Contraente.

5.2.4. Sezione Economica

La Sezione Economica rappresenta nel dettaglio il preventivo di spesa delle attività a canone dei Servizi, calcolato annualmente e per l'intera durata biennale dell'OF, nonché con individuazione delle singole rate bimestrali, con evidenza delle modalità di determinazione, in base alle modalità di calcolo del canone di cui al successivo art. 25.

5.2.5 Sezione Gestionale

In relazione ai Servizi richiesti dall'Amministrazione il Fornitore deve descrivere:

- le modalità di avvio del Servizio;
- il Programma delle attività;
- l'elenco dei mezzi utilizzati e relativa classe energetica;
- l'elenco del personale completo di abilitazioni;
- l'elenco delle proprie sedi sul territorio del lotto;
- le altre informazioni dell'Allegato Organizzazione del Servizio di cui all'Offerta Tecnica.

5.2.6 Personale dedicato all'appalto

1. Le figure necessarie allo svolgimento delle attività in convenzione, sia del Fornitore che dell'Amministrazione, sono definite ai successivi artt. 21 e 22, nel rispetto delle condizioni di esecuzione di cui all'art. 25.2 del Disciplinare di gara, integrato con i contenuti dell'offerta tecnica. Il Fornitore deve produrre l'elenco del personale, completo di qualifiche e abilitazioni, dedicato allo specifico contratto e dimostrare il raggiungimento di quanto previsto in Capitolato e offerto in Offerta Tecnica.

5.2.7 Extra-canone

1. L'Ente può attivare una quota definita di extra-canone come specificato al successivo art. 25.2: nel caso in cui al momento dell'adesione abbia già comunicato l'intenzione di volersi avvalere di tale facoltà (eventualmente indicando anche l'importo della quota) il Fornitore inserisce nel PDS una parte a ciò relativa (modalità di esecuzione delle attività e quant'altro considerato utile); diversamente, il Fornitore non compila detta parte. Se l'Ente comunicasse nel corso del contratto, ma successivamente alla redazione del PDS, l'intenzione di attivare la quota di extra-canone, il Fornitore

provvederà ad integrare immediatamente il PDS.

5.2.8 Modalità di avvio del Servizio

- 1. Nel processo di redazione del PDS vale il principio della continuità del servizio, ove applicabile.
- 2. Se, viceversa, non vi sia evidenza dell'espletamento dell'attività programmata da parte del precedente appaltatore, questa va pianificata.
- 3. Resta inteso che il Fornitore deve garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, quindi, attraverso il referente, con eventuali appaltatori a cui è subentrato.
- 4.Nella corrispondente sezione deve essere inoltre riportato l'elenco del personale dell'Ente Contraente abilitato ai contatti con il Fornitore.

<u>ART. 6 – PRIVACY E RISERVATEZZA</u>

- 1. Il Fornitore è responsabile del rispetto degli obblighi specifici previsti dalle vigenti normative a tutela della privacy e della riservatezza di propria competenza nell'ambito dei contratti attuativi (OF/OAF) e si fa carico di tutti gli adempimenti conseguenti, come da Accordo per il trattamento di dati personali sottoscritto all'atto della sottoscrizione della Convenzione per farne parte integrante e sostanziale, pur ad essa non materialmente allegato.
- 2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile della correttezza e generalizzata applicazione da parte di tutti i propri operatori delle norme a tutela della privacy e della sfera privata, ma anche della riservatezza rispetto al segreto industriale e della proprietà e genericamente di tutte le informazioni di cui viene a conoscenza in ragione del servizio svolto. Tale obbligo di riservatezza per il Fornitore e per tutti gli operatori coinvolti a qualunque titolo nel servizio permane anche dopo l'intervenuta conclusione del contratto attuativo, anche aggiuntivo (OF/OAF.)
- 3. Il Fornitore eroga specifica formazione e istruzioni al personale con riferimento alla tutela della riservatezza su dati, fatti e circostanze di cui gli operatori vengono a conoscenza per ragioni di servizio e tale obbligo permane anche dopo l'intervenuta conclusione del contratto attuativo, anche aggiuntivo (OF/OAF).
- 4.Il Fornitore è responsabile per tutta la durata del contratto della sicurezza informatica del sistema informativo messo a disposizione.

<u>ART. 7 – ORDINATIVO DI FORNITURA (OF)</u>

- 1. L'Ordinativo di Fornitura è il contratto attuativo della convenzione quadro che regola i rapporti tra il singolo Ente Contraente e il Fornitore e con cui questo ultimo si obbliga alla prestazione dei servizi, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nella propria Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche di aggiudicazione.
- 2. All'OF deve essere allegato obbligatoriamente il PDS, comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti, in cui sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di gestione dell'Ordinativo stesso, nonchè il DUVRI.
- 3. Gli OF hanno durata pari a 24 mesi, decorrenti dalla data della loro sottoscrizione e/o dalla data di presa in consegna e di avvio del servizio, se diversa, anche in caso di intervenuta scadenza della Convenzione.
- 4. I singoli Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a Euro 5.000,00 al netto dell'IVA, fatta salva comunque la facoltà del Fornitore di accettare richieste di ordinativi di importi inferiori, in base alla capienza della convenzione.
- 5. Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, all'atto dell'adesione, l'Ente Contraente dovrà corrispondere alla Città metropolitana, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore risorse corrispondenti a una quota pari al massimo a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro ed al fondo per l'innovazione. Qualora non immediatamente consentito in base al proprio rispettivo ordinamento, l'Ente accantonerà le

medesime risorse in favore della Città metropolitana, fatto salvo l'impegno alla futura corresponsione.

6. L'Ente contraente all'atto dell'adesione dovrà, altresì, trasmettere via pec al Soggetto Aggregatore, oltre all'OF, la determina o equivalente atto/provvedimento di spesa per l'adesione alla Convenzione.

7.1 - Presa in consegna e avvio del servizio

- 1. Nel PDS allegato all'OF deve essere indicata la data prevista per l'avvio, come richiesta dall'Ente Contraente, in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna degli impianti, simultanea per l'intero OF.
- 2. Eventuali ritardi nell'inizio di erogazione dei servizi per cause imputabili al Fornitore daranno luogo alla penale di cui all'art. 14.
- 3. Le variazioni all'OF devono essere formalizzate mediante un OAF, e possono riguardare attività in extra-canone o modifiche della consistenza dei servizi in OF.

7.2 - Verbale di presa in consegna

- 1. È cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna del servizio, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo PDS.
- 2. Il Fornitore deve redigere un apposito Verbale di Presa in Consegna, da sottoscrivere congiuntamente con l'Ente Contraente, con il quale prende formalmente in carico il servizio per tutta la durata del contratto.
- 3. La data di sottoscrizione costituisce la data di avvio del Servizio, che deve coincidere con quella prevista e indicata in OF.

ART. 8 - ORDINE AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA (OAF)

- 1. Dalla data di sottoscrizione dell'OF, e non oltre la data di scadenza del medesimo, gli Enti contraenti hanno la facoltà di emettere Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura, c.d. OAF, ovvero contratti integrativi dell'OF, per prestazioni extra-canone, nei limiti del 45% dell'importo dell'OF.
- 2. L'OF, infatti, può essere modificato tramite OAF formalizzato ai sensi del precedente art. 7, per variazioni che comportino l'attivazione di attività extra-canone o variazione del patrimonio in OF come da successivi artt. 25.1 e 25.2.
- 3.Il termine di scadenza dei singoli OAF coincide con il termine di scadenza dell'OF, di cui al precedente art. 7 comma 3, di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.
- 4. L'OAF implica la necessità di aggiornamento anche del PDS, tramite un *addendum* contenente dette variazioni, redatto dal Fornitore e trasmesso all'Ente contraente tramite Piattaforma Sater per l'accettazione con le stesse modalità, ma con tempistiche dimezzate, rispetto a quanto previsto per l'approvazione del PDS. Le variazioni conseguenti diverranno operative con continuità.
- 5. Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023., anche all'atto dell'emissione dell'OAF, l'Ente Contraente dovrà corrispondere alla Città metropolitana, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore risorse corrispondenti a una quota pari al massimo a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro e al fondo per l'innovazione. Qualora non immediatamente consentito in base al proprio rispettivo ordinamento, l'Ente accantonerà le medesime risorse in favore della Città metropolitana, fatto salvo l'impegno alla futura corresponsione.
- 6. All'atto dell'emissione dell'OAF dovrà, altresì trasmettere via pec al Soggetto Aggregatore, la relativa determina o equivalente atto/provvedimento di spesa.

<u>ART. 9 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RICONSEGNA DEI LUOGHI</u>

- 1. Alla fine del rapporto contrattuale il Fornitore è tenuto a riconsegnare gli impianti facendo riferimento ai Verbali di Presa in Consegna redatti al momento della consegna iniziale.
- 2. Entro i termini stabiliti per la riconsegna il Fornitore deve consegnare all' Ente Contraente (qualora non sia già agli atti

dello stesso) tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa prodotta durante il Contratto, nelle modalità richieste dall'Ente contraente in coerenza con quanto offerta in sede di offerta tecnica.

- 3. L'esecuzione del servizio è da assoggettare da parte dell'Ente contraente a controllo tecnico, contabile ed amministrativo ai sensi dell'art. 115 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/23, e si conclude con la verifica di conformità a norma di legge.
- 4. In caso di OAF con riduzione del patrimonio, deve essere redatto apposito verbale di riconsegna parziale e verifica di conformità parziale.
- 5. Il Fornitore, inoltre, deve assicurare la propria disponibilità e collaborazione al fine di agevolare il passaggio delle consegne all'Ente contraente o a soggetto terzo delegato.
- 6. Nel caso in cui il Fornitore non operi la riconsegna secondo le modalità previste dal presente articolo, si applica la penale di cui all'art. 14.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 10 – INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE, DEL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E DISCIPLINA

- 1. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 2. L'interpretazione delle clausole della Convenzione, così come delle disposizioni del presente Capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità della stessa e dei risultati perseguiti; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del cod. civ.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 117 del d. Lgs. n. 36/2023 l'aggiudicatario presenta garanzia definitiva per le obbligazioni contrattuali che assume con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento, secondo le modalità di cui all'art. 23 del disciplinare di gara e 9 dello schema di convenzione.

ART. 12 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi manutentivi oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- 2. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione o dei singoli OF/OAF, restando gli oneri a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti degli Enti contraenti, o, comunque, del SA per quanto di propria competenza.
- 3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il SA e gli Enti contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

4. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli impianti degli Enti contraenti debbono essere eseguite secondo modalità e tempi concordati con gli stessi. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli edifici in cui sono presenti gli impianti del servizio continueranno ad essere utilizzati, anche solo parzialmente, in ragione della propria destinazione istituzionale; si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, compatibilmente con l'attività da eseguirsi. Il Fornitore deve provvedere, a propria cura e spese, a quanto previsto dal DUVRI standard, al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi incidente, di cui rimane unico responsabile per qualunque effetto.

5. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.lgs. n. 81/08, l'Ente Contraente presso cui deve essere eseguito il servizio integra il DUVRI standard predisposto dal SA (allegato 2 al presente Capitolato), riferendolo agli specifici rischi da interferenza esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività del servizio, quantificando altresì gli eventuali oneri correlati. Detto documento, integrato e/o modificato in base alle modalità organizzativo-tecnico-operative individuate dal Fornitore nel rispetto del Capitolato e dell'Offerta tecnica, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo.

6. In caso di rilevata inadempienza di quanto precisato nel DUVRI e sue integrazioni, o di infrazioni alle norme per quanto riguarda la disciplina sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente, ferma restando la completa responsabilità civile e penale ai sensi di legge del Fornitore, l'Ente contraente ha il diritto, in via alternativa e a suo insindacabile giudizio, nel rispetto delle normative vigenti:

- a non consentire l'ulteriore prosecuzione dell'OF fino alla regolarizzazione;
- a vietare l'accesso agli edifici/impianti a tutti i dipendenti del Fornitore che non siano regolarmente assicurati a termini di legge o non si attengano alle disposizioni del DUVRI.
- 7. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori e/o gli utenti e/o in generale terzi, il Fornitore e/o l'Ente contraente (tramite propri delegati/responsabili) ordinano la sospensione, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
- 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dagli Enti contraenti e/o da terzi autorizzati.
- 9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo e qualificato, come da capitolato e offerta tecnica, nel rispetto delle vigenti normative di settore. L'appaltatore è tenuto a dotare il proprio personale di "tesserino di riconoscimento" nel quale siano specificati: il rapporto di dipendenza con il Fornitore, il numero di matricola indicato nel libro paga e la data dell'assunzione. Il personale dell'appaltatore deve esibire detto tesserino di riconoscimento ogniqualvolta ne sia fatta richiesta. A chi risulti sprovvisto del tesserino non è consentito l'accesso agli impianti e/o alle aree aziendali, ovvero ne viene disposto l'allontanamento qualora lo stesso si trovi già all'interno degli impianti e/o delle aree aziendali.

Il Fornitore con oneri completamente a proprio carico, indirizza le chiamate di soccorso provenienti dagli impianti del servizio al contact center, disponibili tutti i giorni 24 ore su 24 ore.

- 10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ai singoli Enti contraenti e/o al SA, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che possa influenzare l'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli OF/OAF.
- 11. Resta espressamente inteso che il SA può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del

Fornitore, per l'emissione di eventuali propri OF, e non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti degli Enti contraenti; parimenti, ogni Ente Contraente può essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF/OAF da ciascuno emessi.

- 12. Il Fornitore si impegna, oltre al rispetto delle vigenti norme pertinenti, a porre in essere ogni cautela, attività organizzativa, attrezzatura, mezzo con lo scopo di mitigare il più possibile l'impatto ambientale, facendosi carico degli oneri necessari, come da elenco esemplificativo ma non esaustivo che segue:
- minimizzazione delle emissioni di vibrazioni/rumore, gas e polveri, utilizzando attrezzature ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore, gas e polveri;
- minimizzazione dell'impatto in termini di rischi e disagi per tutti gli utenti, mediante studio preliminare accurato delle eventuali criticità, apposizione di segnaletica temporanea, attivazione di ogni altra modalità consona all'informazione tempestiva agli utenti, nel rispetto del DUVRI.
- 13. Il Fornitore individua un preposto responsabile di ciascuna attività del servizio sugli impianti, sia che siano attività programmate che a guasto, e garantisce la continuità di intervento da parte del personale responsabile che già conosce l'impianto, gestendo eventuali sostituzioni mediante attività di affiancamento.

ART. 13 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE

- 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto degli Enti Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli OF/OAF, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2. Il Fornitore si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/O) per danni arrecati a terzi e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non) addetti all'attività svolta, ed oggetto dell'appalto, dei quali il Fornitore si avvalga in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta ed oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Il Fornitore può stipulare una polizza RCT/O indipendente (cioè non "a secondo rischio") da altre coperture che l'Aggiudicatario avesse già in corso, quindi specificatamente dedicata al presente appalto.

La polizza dovrà avere massimali non inferiori a quanto di seguito indicato:

- RCT: per ogni lotto di aggiudicazione, a euro 3.000.000,00 per sinistro, euro 3.000.000,00 per persona ed euro
 3.000.000,00 per danni a cose (animali compresi);
- RCO: a euro 1.500.000,00 per sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 per ciascun prestatore d'opera.

In alternativa

Qualora l'Aggiudicatario abbia già in corso polizza di RCTO, la stessa dovrà prevedere <u>massimali non inferiori</u> a quanto di seguito indicato:

- RCT: euro 5.000.000,00 per sinistro, euro 5.000.000,00 per persona ed euro 5.000.000,00 per danni a cose (animali compresi);
- RCO: euro 3.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 per ciascun prestatore d'opera.

In caso di partecipazione plurisoggettiva, la polizza dovrà essere presentata da parte del soggetto capofila anche in nome e per conto delle mandanti/consorziate che devono rientrare nel novero degli Assicurati.

Le coperture assicurative RCT/RCO devono contenere una clausola/appendice che indichi che la garanzia è operante espressamente per il lotto/i lotti di aggiudicazione e che "la polizza assicurativa è a beneficio anche degli Enti Contraenti e dei terzi, da mantenersi per l'intera durata della Convenzione e di ogni OF/OAF, pena risoluzione di diritto, a copertura dei rischi da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto d'appalto".

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dal Soggetto Aggregatore sull'assicuratore prescelto dall'appaltatore, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Prima della sottoscrizione della convenzione è fatto obbligo al Fornitore di produrre copia delle polizze sottoscritte con primaria Compagnia attestante la piena validità delle coperture assicurative che dovranno essere mantenute in vigore sino alla data di scadenza per l'intera durata della Convenzione e di ogni OF/OAF, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

È fatto obbligo al Fornitore di comprovare la validità delle polizze ad ogni scadenza anniversaria, mediante invio di idonea documentazione (in caso di stipula di nuovo contratto in vigenza della convenzione sottoscritta con il SA le polizze dovranno avere le caratteristiche minime sopra esposte).

ART. 14 - PENALI

- 1. Il SA e gli Enti Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, gli Enti Contraenti si riservano di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, portando a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti.
- 2. In caso di inadempimento non imputabile all'Ente contraente, regolarmente contestato, il SA ha potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nella Tabella seguente, fatto salvo il caso di forza maggiore o caso fortuito:

TABELLA N. 1 PENALI VALIDE PER L'ATTIVAZIONE/CHIUSURA DI TUTTI I LOTTI DELLA CONVENZIONE

	INADEMPIMENTO SANZIONATO DAL SOGGETTO AGGREGATORE	VALORE PENALE
Α	Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo a seguito della RPF	0,3 per mille dell'importo presunto dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5 del presente capitolato
В		0,3 per mille dell'importo presunto dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5.2 del presente capitolato

^{3.} In caso di inadempimento relativo ai Servizi non imputabile all'Ente contraente, regolarmente contestato, gli Enti contraenti hanno potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nella Tabella seguente, fatto salvo il caso di forza maggiore o caso fortuito:

TABELLA N. 2 PENALI RELATIVE AL SERVIZIO ORDINABILE NELLA CONVENZIONE

	CONTRAENTE	
A	Ritardo nell'inizio dell'erogazione del servizio ordinato e nella consegna del programma delle attività	0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ri- tardo rispetto ai termini previsti nell' art. 20.2.7 del presente capitolato
В	I	0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno/5 minuti di ritardo rispetto alle rispettive previsioni di capitolato
С	Mancata o difforme esecuzione delle attività da capitolato e/o in offerta tecnica, del censimento, della reperibilità,	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni mancanza/difformità
D	Ritardo nella riconsegna	0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 9 del presente capitolato

- 4. Vengono specificati alcuni punti della precedente tabella:
 - la penale non esime dall'onere di ripristino che rimane comunque a carico del Fornitore;
 - le scadenze di cui alla precedente tabella sono da considerarsi quelle di capitolato se non già variate dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica, nel qual caso per l'applicazione della penale si fa riferimento alla diversa scadenza offerta e, comunque, alla più breve;
 - una penale eventualmente non presente in tabella, ma prevista in capitolato, è comunque applicabile: l'eventuale inadempienza per mancata o non corretta esecuzione comporta una penale del valore di Euro 25,00 (venticinque/00) e per ritardo comporta una penale dello 0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo.
- 5. I singoli Enti Contraenti hanno potestà di risolvere di diritto l'OF/OAF in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo dell'OF/OAF, potendo, in ogni caso, applicare al Fornitore penali sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OF/OAF, dovendo, in caso di superamento, disporre la risoluzione.
- 6. Parimenti, il SA in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 3% dell'importo del singolo Lotto, ha la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione afferente al Lotto stesso.
- 7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore, dall'Ente Contraente o dal SA, in relazione alla competenza di cui alle Tabelle con assegnazione di un termine per controdedurre, per iscritto, pari al massimo a giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora dette deduzioni siano respinte a insindacabile giudizio degli Enti Contraenti e/o del SA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; pertanto, si obbliga a manlevare l'Ente Contraente e il SA, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di

privativa.

2. Qualora venga promossa nei confronti degli Enti Contraenti e/o del SA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In tale ipotesi, l'Ente Contraente e/o il SA sono tenuti a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie e, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o degli OF/OAF, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

CAPO III – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 - REFERENTE DELLA CONVENZIONE

1. Il Fornitore deve individuare, all'atto della sottoscrizione della convenzione, un referente per i rapporti con il SA.

ART. 17 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. L'esecuzione del servizio è assoggettata da parte dell'Ente contraente a controllo tecnico, contabile ed amministrativo ai sensi dell'art. 115 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, e si conclude con la verifica di conformità a norma di legge.
- 2. Il Fornitore si obbliga a consentire agli Enti Contraenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF/OAF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentirne lo svolgimento.
- 3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite degli Enti Contraenti.

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 18 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

- 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nei documenti di gara (Disciplinare, Convenzione, Offerte tecnica ed economica e presente Capitolato), a:
 - a) garantire e prestare i servizi oggetto dell'appalto alle condizioni stabilite nel presente Capitolato, nella Convenzione, nel PDS e negli OF/OAF alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato stesso e nell'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
 - b) eseguire gli OF, anche Aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel PDS e nell'Ordinativo di Fornitura sottoscritto da ciascuno Ente, pena l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14;
 - c) per l'attività di manutenzione, utilizzare mezzi e attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e relative alla "direttiva macchine" vigenti, in buone condizioni, nonché dotarsi di quelle necessarie ad una corretta e tempestiva gestione delle attività, che dovrà avere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e dei singoli OF/OAF;
 - d) attivare senza indugio le sostituzioni di personale che non gode della fiducia dell'Ente contraente e gli interventi di ripristino gratuito richiesti dagli Enti, qualora abbiano accertato, in corso d'opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel PDS e/o nell'OF/OAF;
 - e) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti degli Enti contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati;
 - f) vigilare che il personale addetto alle prestazioni osservi le prescrizioni del codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii. e di quello degli Enti contraenti;

g) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale regolarmente dipendente dall'appaltatore/eventuale subappaltatore/subaffidatario autorizzato ai sensi di legge, abilitato e dotato di preparazione/aggiornamento professionale e di conoscenze tecniche e degli impianti specifici adeguate anche in relazione alle condizioni specifiche del servizio: in particolare si vedano le condizioni di esecuzione di cui al paragrafo 25.2 del disciplinare di gara e il successivo art. 20 del presente capitolato. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal DEC/Direttore dell'esecuzione (cfr. art. 22 del presente capitolato) A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

- h) osservare integralmente la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare il D. Lgs. n.81/2008, nonché quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli OF/OAF in quanto applicabili (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente dette disposizioni;
- i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione degli OF/OAF indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- I) mantenere, nel corso della durata degli OF/OAF, i mezzi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte degli Enti Contraenti;
- m) eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in tutti gli impianti che verranno indicati nel PDS;
- n) eseguire le prestazioni extra-canone di cui all'art. 25.2 del Capitolato nei casi ed alle condizioni previste, utilizzando personale qualificato e certificato secondo le necessità normative;
- o) <u>trasmettere al SA un report bimestrale</u> contenente la rappresentazione aggiornata dei dati relativi al numero di enti contraenti, ai relativi importi contrattuali e alla capienza residua della Convenzione;
- p) attivarsi e collaborare per gli aggiornamenti del DUVRI;
- q) <u>inviare al SA, tramite PEC, il DGUE aggiornato nel caso del sopravvenire di alcuna delle fattispecie di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023.</u>
- 2. Il Fornitore, all'atto di accettazione di ciascun OF, nomina un Responsabile di Commessa e/o Responsabile Locale o figura equivalente, a cui sono demandati i compiti di interfaccia di Commessa e tecnico-operativa verso l'Ente contraente.
- 3. Su richiesta dei singoli Enti Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza si applica quanto previsto dall'art. 39 della L. n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, e/o dalla normativa vigente.

ART. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore deve, inoltre:

- osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti
 e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed
 igiene del lavoro;
- 2. applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e integrativi di lavoro alla data di stipula della convenzione alla categoria e nella località di svolgimento delle attività;

(2024)

3. rispettare quanto previsto dagli artt. 102 e 119, commi 7 e 12, del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto di quanto declinato anche al par. 25.1 del disciplinare di gara.

TITOLO II – PARTE TECNICA CAPO I – SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO ART. 20 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO

- 1. Costituiscono oggetto dell'attività manutentiva del servizio tutti gli impianti di trasporto e sollevamento quali ascensori anche inclinati, montacarichi, piattaforme elevatrici ad azionamento sia elettrico sia idraulico, servoscala, montascale, nonché scale, tappeti, marciapiedi mobili, dei fabbricati oggetto dell'OF/OAF, anche dotati di caratteristiche spe-
- 2. Il servizio "Manutenzione degli impianti di trasporto e sollevamento (2024)" include l'esecuzione di attività organizzate, coordinate e verificate dal Fornitore, responsabile della corretta manutenzione degli impianti, nel rispetto del presente capitolato, integrato con l'offerta tecnica in cui descrive la propria strategia manutentiva, a partire dai controlli periodici sugli impianti, come da allegato A alla norma UNI 13015:2008 (sia in termini di periodicità e di metodologia di controllo sia in base all'esito dei controlli stessi), con l'obiettivo del perseguimento di uno standard qualitativo ottimale in termini di sicurezza per gli utenti, funzionalità degli impianti (a garanzia della continuità del servizio e della limitazione dei fermo impianto) e per la tutela del patrimonio affidato.

Il Fornitore opera nel rispetto di tutte le leggi relative agli impianti ed al relativo controllo e manutenzione, e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

20.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Fornitore dovrà attenersi a quanto previsto nei **seguenti disposti normativi, nel testo vigente**:

- Decreto luogotenenziale n. 600 del 31 agosto 1945: "Norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi e usi privati";
- D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 e ss.mm.ii "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio."
- REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2023 "relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio", secondo le tempistiche di applicazione previste dall'art. 54 dello stesso decreto;
- D.P.R. n. 23 del 10 gennaio 2017, "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori."
- D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996: "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- D.M. 9 marzo 2015: "Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone";
- D.M. n. 236 del 14 giugno 1989: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";

- L. 186 del 1 marzo 1968 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";
- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- D. Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006, "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 113 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- D.M. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139";
- D.M. 20 dicembre 2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi";
- D.lgs. 19 maggio 2016, n. 86, recante "Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione".
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D. Lgs. 475/92 del 4/12/1992 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale";
- D. Lgs. 17/2010 del 27/1/2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";
- 2011/305/CEE (CPR) "Regolamento Prodotti da costruzione";
- L. n. 93 del 12 luglio 2022 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001";
- D. M. 13/01/2021 e ss.mm.ii., "Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (ADR);
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- D. Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008, "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
- L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015, n. 16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 Agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- D. Lgs. 10 del 02 /01/1997 "Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale";

- D. Lgs. 31/7/ 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.";
- Regolamenti comunali in materie di rumore, sicurezza, gestione dei rifiuti, e/o comunque pertinenti alle attività del servizio;
- Norme UNI e CEI di riferimento per le singole attività, in quanto costituenti la regola tecnica.

20.2 Attività del servizio

- 1. Il Fornitore effettua il servizio mediante verifiche, controlli e attività periodiche sugli impianti, nel rispetto, ove presenti, delle indicazioni del produttore/installatore dell'impianto finalizzate al permanere delle condizioni di efficienza degli organi e dei componenti dai quali dipende la sicurezza e l'affidabilità e la regolarità di esercizio dell'impianto, delle normative vigenti (in particolarità D.P.R. 162/99, UNI 13015:2008 e serie UNI EN 81-X pertinenti, cui si rimanda per le specificità non esplicitate nel presente capitolato), nonché in esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite dall'autorità terza di incaricata delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99.
- 2. Sono sotto la responsabilità ed a carico del Fornitore, senza indugio, a norma di legge e comunque nei casi in cui rilevi situazioni pericolose, e/o che compromettono la sicurezza di esercizio e/o in caso di mancato/insufficiente funzionamento dell'allarme di cabina e/o del dispositivo di comunicazione, nonché per presenza di acqua nella fossa e/o accertato sversamento accidentale di olii:
- la messa fuori servizio dell'impianto, nonché l'organizzazione ed effettuazione dell'eventuale attività di presidio;
- la comunicazione al Referente di sede ed all'Ente contraente dell'avvenuta messa fuori servizio, allegando i seguenti dati tecnici: riferimento univoco all'impianto messo fuori servizio, relativo numero di matricola e ubicazione, motivo tecnico del fermo macchina, tempistiche previste di ripristino, eventuale necessità di presidio;
- nel caso di accertati sversamenti accidentali il Fornitore, inoltre, attiva eventuali altre professionalità, presidia l'impianto e fa assistenza al fine di garantire la sicurezza degli operatori terzi che debbano lavorare nel vano corsa/macchine, fino al ripristino;
- tutti gli oneri per la ricerca guasti, l'esecuzione ove a canone, ovvero la preventivazione se non a canone, degli
 interventi di ripristino. Il preventivo deve essere ricevuto dall'Ente non oltre due giorni dal sopralluogo in cui viene
 ravvisata la criticità.
- 3. Nel rispetto delle indicazioni dell'installatore/produttore, a norma di legge e secondo la regola dell'arte, sono comprese nel canone tutte le attività necessarie per garantire il funzionamento sicuro e previsto nell'installazione, sia nel complesso che relativamente ai singoli componenti, lungo il ciclo vita dell'impianto, compresi sopralluoghi, per:
- pulizia (esclusi solo parti esterne del vano corsa e interno cabina);
- controlli periodici su tutti gli elementi come da indicazioni dell'installatore/produttore/norma tecnica, compresa la verifica di isolamento elettrico, dei dispositivi di protezione e della continuità dei collegamenti equipotenziali, nonché la verifica continua di assenza di sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti;
- integrazione/sostituzione degli olii di funzionamento delle macchine, controlli di tenuta;
- tarature e regolazioni;
- integrazioni/riparazioni/sostituzioni dovute a usura/rottura di materiali/componenti di consumo quali lampade, fusibili, cartelli e targhe.

- 4. Le strategie manutentive e le frequenze dei controlli periodici, in particolare, delle attività proprie del manutentore di cui all'allegato "A" della norma UNI 13015:2008 e in analogia per i servoscala, al fine di garantire l'attivazione dei relativi interventi conseguenti, sono definite dal Fornitore, in quanto responsabile di garantire gli obiettivi del servizio in termini di sicurezza per le persone e continuità del servizio, tenendo conto dei seguenti fattori:
- tipologia di luoghi (scuole di ogni ordine e grado, residenze sanitarie assistite, uffici pubblici, ecc.) e regolamento di uso e verifica dell'impianto;
- atti vandalici, condizioni ambientali;
- numero di corse all'anno, tempo e periodi di funzionamento/non funzionamento;
- età e condizioni dell'impianto;
- dati di guasto e misure di parametri tecnici come da strategia manutentiva individuata in sede di offerta dal fornitore.
- 5. Fatto salvo l'onere di cui al punto 3, il Fornitore garantisce un sopralluogo mensile su tutte le tipologie di impianto ad integrazione delle attività di controllo che la norma UNI 13015:2008 pone in carico al "proprietario" (rif. art. 4.3.2.16 della suddetta norma UNI) e per la pulizia e la verifica di corretto funzionamento (di impianto, dispositivi di arresto e allarme/comunicazione), per la verifica visiva dell'impianto nel suo complesso e dei singoli componenti, e per attività conseguenti, compresa la verifica di assenza di sversamenti accidentali.
- 6. L'esecuzione di sopralluogo mensile comprende sempre l'attivazione degli impianti (corse complete di salita/discesa) anche in periodi di chiusura prolungata delle attività, anche a garanzia del mantenimento delle batterie attive ed in buono stato di cui il fornitore è responsabile. Eventuali sostituzioni di batterie saranno a carico del Fornitore che non abbia dimostrato di aver eseguito tempo per tempo il sopralluogo mensile e la movimentazione.
- 7. Fatto salvo l'onere di cui al punto 4, inoltre il Fornitore esegue con cadenza almeno semestrale le attività a norma di legge sui componenti di sicurezza e ne registra sul libretto di impianto l'avvenuta esecuzione, completa dei relativi dati tecnici e completamento, con sottoscrizione da parte del Fornitore ed indicazione in stampatello leggibile di nome e cognome dell'operatore che esegue la registrazione. Il Fornitore convalida mediante l'inserimento della relativa scansione nel sistema operativo.
- 8. Nel canone sono inoltre comprese ulteriori attività di sostituzione di componenti per i quali è prevista la sostituzione più volte nella vita utile degli impianti, senza che avvenga alcuna alterazione delle caratteristiche di installazione degli impianti stessi. Tali attività sono finalizzate alla sicurezza degli utenti ed al ripristino della normale funzionalità, sempre nell'assoluto rispetto delle indicazioni del produttore e delle norme vigenti, fino al concorrere del 25% del canone annuo. In questo caso il Fornitore deve provvedere alla redazione e consegna entro 2 giorni di una relazione ed un preventivo, che l'Ente gestisce con modalità come da punto 5 dell'art 25.2.
- 9. E' a carico del Fornitore l'assolvimento delle eventuali prescrizioni delle specifiche contenute nei documenti di impianto o comunque indicate dall'installatore/produttore, compresi gli oneri per eventuali attività eseguibili solo da personale specificatamente formato dal produttore.
- 10. Nel canone sono comprese le attività di coordinamento operativo, assistenza fino alla verifica di corretto ripristino e possibilità di riattivazione in sicurezza dell'impianto, in caso si renda necessario lo svuotamento della fossa da liquidi o altra attività da parte di operatori di altre ditte in fossa, per il tempo necessario.
- 11. Il Fornitore, senza maggiori oneri rispetto al canone, collega al servizio di reperibilità di cui all'art. 20.2.3 i sistemi di allarme presenti negli impianti del servizio, compresi tutti gli oneri quali, a titolo esemplificativo, attivazione e gestione delle schede telefoniche, traffico telefonico, spese di programmazione e quant'altro necessario per il corretto funzionamento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. Nel caso in cui si rilevino malfunzionamenti/guasti sulle linee

in gestione da parte di terzi, ad esempio il gestore dei servizi di telefonia/dati, il Fornitore si fa carico di attivare e gestire il servizio guasti del gestore/fornitore con verifica dell'avvenuto intervento, nonché di fornire l'assistenza tecnica necessaria e disporre il fermo impianto fino alla avvenuta messa in sicurezza.

- 12. Nel canone sono inoltre comprese le attività di verifica sul posto in chiamata di reperibilità e le conseguenti attività, anche di soccorso ai passeggeri, nonché tutte le attività per la ricerca guasti.
- 13. Nel canone del servizio è compresa l'assistenza tecnica da parte di personale abilitato ai sopralluoghi di verifica da parte di autorità terza di incaricata delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99, comprese misure, prove e attività operative, con attrezzature e strumentazione a carico del Fornitore. Le attività conseguenti a tali verifiche devono essere considerate come un ticket di intervento per quanto riguarda le relative tempistiche e ove, in esito a tali verifiche, si rilevino inadempienze del Fornitore sono soggette alle penali di cui all'art. 14.

20.2.1 Ticket-report di intervento

- 1. Le attività a guasto e manutentive del servizio vengono eseguite mediante richieste di intervento a cui il sistema informativo associa un documento riepilogativo denominato "Ticket-report di intervento", che deve essere oggetto di condivisione con l'Ente contraente.
- 2. Il "Ticket-report di intervento" può essere attivato dall'Ente contraente o dai soggetti da esso legittimati formalmente o dal Fornitore che ravvisi necessità di intervento in fase di sopralluogo/verifica e/o per i sopralluoghi di controllo programmati.
- 3. Il ticket-report deve poter essere aggiornato in tempo reale per una condivisione delle informazioni con l'Ente contraente
- 4. Per quanto riguarda i ticket-report di intervento, si prevedono i seguenti livelli di priorità con le relative tempistiche massime di intervento, soggette a penali per ritardo (rif. art. 14):

		TEMPO MASSIMO ENTRO	TEMPO MASSIMO DI CHIUSURA DEL "TICKET
URGENZA	SITUAZIONE	CUI IL FORNITORE GARANTI-	DI INTERVENTO"
ONGLINZA		SCE LA PRESENZA SUL POSTO	
		E LA GESTIONE DEL TICKET	
Priorità 1	In caso di rischio per l'incolumità delle persone e/o con possibile conseguenza l'interruzione delle normali attività, altri guasti o gravi problematiche, persona/e intrappolata/e	Entro 1 ora dalla attivazione del ticket, o tempistica migliorata in sede di offerta tecnica, con squadra idonea adeguatamente attrezzata,	L'intervento, di liberazione della/e persona /e intrappolata/e e sull'impianto (almeno tampone o di messa in sicurezza/fuori servizio se tecnicamente non risolvibile nell'immediato), deve essere eseguito senza indugio. Chiusura della priorità 1 entro la giornata.
Priorità 2	In caso di situazioni che possono compromettere le condizioni otti- mali per lo svolgimento delle atti- vità, o danni per le cose	Entro 24 ore dalla attivazione del ticket	Il sopralluogo deve essere eseguito in giornata. L'intera attività deve chiudersi di norma entro 2 giorni.
Priorità 3	Tutti gli altri casi, interventi diffe- ribili	Entro 72 ore dalla atti- vazione del ticket	Il sopralluogo deve essere eseguito entro 3 giorni. L'intera attività deve chiudersi di norma entro 7 giorni.
Priorità 4	Interventi programmati	Come da ticket di intervento	Come da ticket di intervento

5. A ciascun ticket-report, che deve essere sia cartaceo con firma autografa e nome e cognome leggibili sia informatico/digitale, inserito nel sistema informativo entro 2 giorni e ivi reso immodificabile, sono associate le seguenti

informazioni minime:

- identificativo unico
- matricola dell'impianto e localizzazione dell'intervento richiesto;
- nominativo di eventuali referenti sul posto;
- data, orario della richiesta a sistema, orario di arrivo sul posto, orario di completamento;
- identificazione del richiedente;
- priorità 1, 2, 3 o 4;
- nome e cognome del proposto abilitato, presente sull'impianto e responsabile dell'intervento;
- descrizione delle attività, registrazione dei controlli e delle misurazioni, dei dati tecnici rilevati, manutenzioni eseguite con specifica quantità e schede tecniche dei materiali sostituiti, chiusura del ticket indicando "intervento concluso" oppure "messa in sicurezza/messa fuori servizio" con indicazione della necessità o meno di presidio – da attivarsi eventualmente da parte del fornitore, indicazione dei tempi stimabili di ripristino.
- a intervento eseguito e concluso, prima di lasciare i luoghi, chiusura definitiva del ticket-report con data e
 ora e consegna del cartaceo e delle relative certificazioni come da capitolato. Tale attività di chiusura
 costituisce assunzione di responsabilità a tutti i fini da parte del Fornitore relativamente alla avvenuta
 conclusione non condizionata dell'intervento. Entro 2 giorni saranno allegate le relative certificazioni
 eventuali e dati tecnici dei materiali;
- nel caso in cui venga rilevata la necessità di intervento il Fornitore invia relazione e preventivo all'Ente contraente senza indugio e comunque non oltre 2 giorni;
- l'Ente contraente può in ogni caso aprire un nuovo ticket nel caso in cui richieda il completamento di alcune attività (ad es. consegna di certificazioni, pulizia, ecc.). Le relative attività per la chiusura devono essere completate nei tempi più brevi possibili e comunque, di norma, non oltre 5 giorni (fatta salva l'eventuale urgenza).

20.2.2 Modalità operative

- 1. Per tutti gli interventi e controlli, anche programmati, il Fornitore deve operare come segue:
- inviare sul luogo, entro i tempi previsti per ciascuna tipologia, una squadra che sia in grado di operare autonomamente; tale squadra deve costituire un gruppo minimo di lavoro idoneo e con adeguata esperienza, dotato di tutte le abilitazioni di norma generiche e specifiche dell'attività (cfr. paragrafo 25.2 del disciplinare di gara). La squadra deve inoltre essere dotata di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie per eseguire in sicurezza le attività richieste;
- arrivati sul luogo, farsi riconoscere nelle modalità di cui al DUVRI. Compatibilmente con l'urgenza, il Preposto, responsabile dell'attività del servizio in sito deve firmare gli eventuali registri di presenze, riportando anche il proprio nome e cognome leggibili;
- effettuare il sopralluogo;
- verificare se è necessario mettere fuori servizio l'impianto e operare conseguentemente;
- attivarsi per l'attività programmata e per il salvataggio/ricerca guasti e verificare se è possibile eseguire l'intervento
 risolutivo nell'immediato e operare conseguentemente, nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche di capitolato,
 fino a chiudere il ticket con l'aggiornamento del registro con la consegna del report di intervento e delle eventuali
 certificazioni necessarie. Compilare gli eventuali registri a norma di legge o previsti nell'organizzazione del gestore
 dell'attività;

• nel momento i cui il Fornitore si allontana dall'impianto, l'intervento si considera concluso o con fermo impianto o con risoluzione delle problematiche di sicurezza.

20.2.3 Reperibilità

- 1. Il servizio a canone comprende un servizio di reperibilità senza oneri di chiamata attivo con operatore 24h/24 su 365 giorni all'anno, gestito mediante contact center e collegato con il sistema informativo, con tracciamento delle comunicazioni e degli orari.
- 2. Come da art. 20.2 punto 9 gli allarmi sono collegati al servizio di reperibilità.

20.2.4 Materiali e certificazioni

- 1. I materiali da impiegare nelle attività del Servizio dovranno corrispondere, per caratteristiche, alle prescrizioni di legge, al presente Capitolato prestazionale ed ai CAM e devono avere caratteristiche tecniche pari a superiori a quelli che vanno a sostituire e dotati delle certificazioni a norma di legge.
- 2. I componenti di sicurezza per ascensori devono essere compatibili con quanto previsto dal produttore dell'impianto e certificati a norma di legge; in generale tutti i componenti devono essere dotati di marcatura CE e dichiarazione di conformità UE, da consegnarsi all'Ente contraente in allegato alle proprie dichiarazioni di conformità anche sui modelli VVF, in qualità di manutentore/installatore a norma di legge.
- 3. L'Ente Contraente può chiedere la prequalificazione dei materiali.
- 4. Per quanto riguarda le prescrizioni dell'art. 2.4 dei CAM, il Fornitore ne garantisce il rispetto secondo le modalità ivi previste, in relazione all'uso dei materiali che viene fatto nel servizio e consegna le relative certificazioni.
- 5. Per l'uso di sostanze chimiche si fa riferimento alle relative schede di sicurezza.
- 6. Il Fornitore organizza la propria attività avendo a disposizione con continuità i pezzi di ricambio ed i materiali di consumo specifici necessari in modo da limitare il più possibile il fermo impianti.

20.2.5 Mezzi e attrezzature

- 1. Gli strumenti utilizzati durante le attività di controllo periodico sono verificati e tarati nel rispetto delle vigenti normative.
- 2.Per l'esecuzione del servizio il Fornitore deve impiegare esclusivamente mezzi ed attrezzature ed utensili in buono stato di conservazione e dotati di tutte le omologazioni, certificazioni, collaudi, revisioni e quanto altro necessario all'operatività in sicurezza per gli utilizzatori e per gli utenti, conformi alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta tecnica e, comunque, con caratteristiche non inferiori a Euro 6.
- 3. Il Fornitore presenta, almeno 15 giorni prima della data di presa in consegna degli immobili, l'elenco dei mezzi completo di tutta la documentazione che ne attesti l'idoneità e la conformità alle prescrizioni di capitolato e a quanto offerto dal Fornitore stesso in sede di gara.
- 4. Gli utensili e le attrezzature devono essere idonei per l'attività da svolgere, nel rispetto delle previsioni di capitolato e di quanto offerto dal Fornitore in sede di offerta tecnica.
- 5. Sono completamente a carico del fornitore tutti gli oneri ed i materiali di consumo (carburanti, olii lubrificanti, solventi, detergenti, ecc.) per il corretto funzionamento di mezzi e attrezzature destinati al servizio, nel rispetto dei CAM.

20.2.6 Smaltimento delle macerie, dei fluidi residui e dei contenitori

1. Il Fornitore è identificato come produttore di tutti i rifiuti ed è unico responsabile del corretto smaltimento dei componenti, dei rifiuti in genere e dei fluidi residui (anche in caso di sostituzione completa, ad esempio, dell'olio idraulico), dei contenitori e di quant'altro derivi dalle attività relative al servizio: è responsabile della loro corretta classificazione, eventuali analisi, imballaggio, etichettatura, eventuale trasporto o avvio a destino e deve garantire che tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle relative autorizzazioni e documenti necessari, nonché in conformità alle

vigenti norme relative ai rifiuti speciali, anche pericolosi.

- 2. Il deposito temporaneo di materiali non è ammesso: il Fornitore deve immediatamente procedere con la rimozione.
- 3. Il Fornitore attiva misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.
- 4. Nel rispetto dei CAM, il Fornitore seleziona tutti i rifiuti prodotti e li conferisce con oneri completamente a proprio carico nelle apposite discariche autorizzate, ove non sia possibile avviarli al recupero.
- 5. È onere e responsabilità del Fornitore la corretta formazione ed informazione, circa le corrette procedure in materia di smaltimento e i pericoli connessi, per tutti gli operatori anche in subappalto.

20.2.7 Programma delle attività

- 1. All'avvio del Servizio il Fornitore consegna senza indugio all'Ente contraente il "Programma delle attività" a canone, con la programmazione annuale delle attività periodiche del servizio, su base giornaliera.
- 2. L'indicazione relativa alla data presunta dell'attività vale come impegno per il Fornitore a svolgere l'attività in un periodo intercorrente tra i 3 giorni naturali consecutivi antecedenti e i 3 giorni naturali consecutivi successivi a detta data (ad es. se viene indicato 1 giugno come data presunta, si intende che il Fornitore si impegna a svolgere l'attività tra il 27 maggio ed il 5 giugno).
- 3. Il mancato rispetto delle date per l'inizio delle attività comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 14.
- 4. Nel Programma debbono essere altresì calendarizzate le ulteriori attività, ivi comprese quelle extra canone, per le quale deve essere presentato un nuovo "Programma della attività", entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'OAF.
- 5. La mancata consegna del "Programma della attività" e dei suoi aggiornamenti comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 14.

20.2.8 Registro degli interventi e report mensile

- 1. Al termine di ciascuna attività programmata e di ciascun intervento, prima di lasciare i luoghi, deve essere compilato il registro/libretto mediante un ticket-report relativamente all'intervento appena concluso, con sottoscrizione da parte del tecnico abilitato preposto responsabile dell'intervento stesso e con indicazione leggibile di nome e cognome.
- 2. Il sistema informativo gestisce la corrispondenza tra la programmazione degli interventi da PDS e i ticket-report di intervento, nonché l'avvenuto completamento delle attività. L'avvenuto completamento di ciascuna attività, sia da PDS che in esito a ticket, deve essere comunicato all'Ente contraente entro 2 giorni, e inserito nella reportistica mensile, con cadenza nel giorno corrispondente alla data di presa in consegna.
- 3. Il report mensile deve contenere, per ciascun immobile, le date di avvenuto completamento dei ticket di intervento del periodo (cfr. art. 20.2.1) (e comprendere in allegato la consegna delle relative certificazioni e dichiarazioni di conformità anche su modelli FFV ove pertinenti, e l'elenco dei componenti sostituiti e relative certificazioni);
- 4. Il report mensile comprende l'elenco degli interventi dovuti a guasto, con indicazione del tipo di guasto, al fine di rendere disponili tali informazioni sia per il Fornitore sia per l'Ente contraente, per rilevarne la eventuale ripetitività e evidenza delle strategie manutentive offerte in sede di gara.

20.2.9 Sistema informativo

- 1. I servizi in oggetto comprendono nel canone l'attivazione da parte del Fornitore di un Sistema Informativo dedicato con cui gestire le attività e i relativi flussi informativi con gli Enti contraenti.
- 2. Il Sistema informativo deve avere i requisiti di cui alla norma UNI 10951 art. 7: funzionalità, affidabilità, usabilità, robustezza, efficienza, manutenibilità, portabilità.
- 3. I flussi informativi fra Fornitore ed Ente contraente dovranno essere gestiti attraverso adeguati e specifici servizi che il Fornitore deve progettare, realizzare e gestire al fine di rendere disponibile all'Ente, che ha accesso al sistema, tutti i dati e le informazioni relative al servizio per tutta la durata dell'OF/OAF, nel rispetto di quanto offerto dal Fornitore

4. Il servizio informativo come minimo deve gestire:

stesso.

- la programmazione delle attività del servizio e delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99;
- le attività programmate in relazione ai tempi di esecuzione ed all'avvenuto completamento di ciascuna, descrizione minuziosa delle attività effettuate e dell'esito dei controlli/verifiche, compresi i dati ottenuti da misurazioni/verifiche/rilevazioni;
- i ticket-report di intervento, che devono comprendere orario di chiamata, arrivo sul posto e completamento delle fasi come da successivo articolo 20.1.6, descrizione minuziosa delle attività effettuate e dell'esito dei controlli/verifiche, compresi i dati ottenuti da misurazioni/verifiche/rilevazioni, degli eventuali guasti/fermo impianto (come minimo: cause, interventi, tempistiche), dichiarazioni di conformità e elenco materiali sostituiti e relative certificazioni;
- il report mensile che riassume quanto eseguito nel periodo in termini di ticket-report e relativi allegati;
- l'anagrafica tecnica aggiornata, comprendente i controlli effettuati, andamento dei dati tecnici di impianto rilevati e degli eventuali ticket e guasti/fermo impianto, dichiarazioni di conformità e elenco materiali sostituiti e relative certificazioni;
- il monitoraggio dei parametri e dei dati di guasto ai fini manutentivi.
- 5. L'attività di adeguamento del sistema informativo alla realtà dell'Ente Contraente dovrà essere conclusa **entro 20 giorni** dal verbale di consegna garantendo così la gestione da sistema informativo fin dal primo report mensile; in caso di mancato rispetto sarà applicata la penale di cui all'art. 14.
- 6. Nel periodo di OF in cui il Sistema informativo non è ancora operativo dovranno comunque essere garantite le attività e le gestioni dei ticket nel rispetto del capitolato e il Servizio informativo si considera attivato solo nel momento in cui sono state inserite tutte le attività pregresse relative al periodo preattivazione.
- 7. Il Fornitore rimane responsabile dell'idoneità del sistema proposto relativamente alla tutela della riservatezza di tutte le informazioni ivi contenute e della garanzia all'Ente contraente dell'accesso ai dati anche a OF concluso.
- 8. Il Fornitore garantisce adeguata formazione agli operatori dell'Ente contrente sull'uso del sistema informativo.

20.2.10 Costituzione e gestione dell'anagrafica tecnica

- 1. È onere compreso nel canone del servizio la costituzione e l'inserimento dei relativi dati nel sistema informativo dell'anagrafica degli impianti, che contiene come minimo:
 - · identificativo unico, numero di matricola, luoghi;
 - dati tecnici di impianto;
 - libretto e relative registrazioni, sottoscritte dal Fornitore;
 - programmazione, date e tipologie dei controlli;
 - andamento dei dati tecnici di impianto rilevati;
 - eventuali ticket e relative chiusure delle fasi, sottoscritte dal Fornitore;
 - guasti/fermo impianto e relativa analisi ai fini della strategia manutentiva.
- 2. Il Fornitore, in esito alle attività di sopralluogo e verifica dei dati tecnici forniti, attiva l'anagrafica entro massimo 2 mesi dall'avvio del servizio e la mantiene aggiornata con continuità entro 2 giorni da ogni evento; al termine dell'OF/OAFrestituisce i relativi dati completi all'Ente contraente.
- 3. Il Fornitore adegua entro 2 giorni l'anagrafe alle eventuali di necessità di rettifica segnalate dall'Ente contraente.

4. Nel caso in cui l'Ente disponga già di un sistema di gestione informatizzata dell'anagrafica, il Fornitore può gestire l'anagrafica esistente con oneri a proprio carico oppure può trasferirla nel proprio sistema informativo. In tal caso entro la data di termine dell'ordinativo di fornitura è a carico del Fornitore il trasferimento di tutti i dati nel sistema informativo dell'Ente, con applicazione delle penali di cui all'art. 14 in caso di inadempimento.

CAPO II - FIGURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Per l'esecuzione dell'appalto sono necessarie figure, e funzioni associate, delle quali l'Amministrazione e il Fornitore si devono dotare:

ART. 21 - FIGURE DEL FORNITORE

- 1. L'organico che il Fornitore deve destinare all'espletamento delle attività previste dalla convenzione nonché dai singoli OF/OAF, per tutta la rispettiva durata, deve essere coerente con quanto proposto in sede di Offerta Tecnica per eseguire le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi prescritti nel presente Capitolato e nel PDS.
- 2. Il Fornitore garantisce che il personale impiegato in ciascuna attività svolga mansioni coerenti con le competenze tecniche, le qualifiche professionali e le abilitazioni possedute.
- 3. Il Fornitore individua un preposto responsabile di ciascuna attività del servizio sugli impianti, sia che siano attività programmate che a guasto, e garantisce la continuità di intervento da parte del personale responsabile che già conosce l'impianto, gestendo eventuali sostituzioni mediante attività di affiancamento.
- 4. Inoltre il Fornitore, per le attività manutentive, è responsabile della costituzione di squadre per le diverse tipologie di attività, in modo che ciascuna squadra abbia tutte le abilitazioni di norma, generiche e specifiche delle attività. In questo modo costituisce un gruppo minimo di lavoro idoneo.
- 5. Il Fornitore deve presentare, almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco del personale dedicato alla prestazione dei Servizi per l'Ente Contraente completo di funzioni, qualifiche e possesso di abilitazioni ove necessarie.
- 6. Il Fornitore deve fornire, altresì, al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività, nel rispetto delle vigenti normative e del DUVRI.
- 7. Tutto il personale impiegato dal Fornitore deve svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a garantire idonei standard qualitativi e di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro. A tal fine, il Fornitore si impegna a istruire gli operatori dei singoli servizi in oggetto con specifici corsi professionali, oltre a quelli previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti. I corsi di formazione dovranno essere pertanto mirati alle caratteristiche del servizio cui è allocato il personale e dovranno vertere su temi, procedure e protocolli propri del servizio.
- 8. Relativamente ai Servizi oggetto del presente Capitolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore deve, inoltre, fornire ai propri dipendenti adeguata formazione continua e informazione su:
- rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta, sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;
- contenuti del DUVRI, delle prescrizioni contenute in eventuali autorizzazioni ottenute, nonché delle informazioni di sicurezza e gestione dell'emergenza delle singole aree di intervento;
- disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti e/o utenti dell'Ente Contraente e modi per eliminare tali negative influenze;
- normativa pertinente;
- corrette modalità di intervento;
- corrette modalità nell'uso di macchine e attrezzature;

- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- criteri ambientali minimi;
- codici di comportamento nazionale e dell'Ente, per quanto applicabili.
- 9. Il Fornitore deve con sollecitudine comunicare all'Ente Contraente ogni evento infortunistico.

ART. 22 - FIGURE DELL'ENTE CONTRAENTE

1.Le figure dell'Ente Contraente, per la fase dell'esecuzione del contratto, sono individuate nel rispetto dell'art. 15, dell'art. 114 - in particolare commi da 7 a 10 - e dal capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023:

- il RUP, con ruolo e funzioni individuate dagli artt. 8 e 9, commi 2 e 3, dell'allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023;
- l'eventuale Direttore dell'Esecuzione con ruolo e funzioni previste nei già citati articoli;
- eventuali uno o più Direttori Operativi ai sensi dell'art. 32 c. 4 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/23.
- 2. Nel caso assolutamente residuale in cui le attività extra-canone dovessero configurarsi come lavori e si verificassero le condizioni di cui al D. Lgs. 81/08 per la nomina delle figure del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'Ente Contraente dovrà provvedere alla relativa nomina, con oneri a proprio carico.

CAPO III – PRESTAZIONI E ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 23 - PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL'ENTE CONTRAENTE

- 1. Sono da considerarsi a carico dell'Ente Contraente e perciò non a carico del Fornitore:
 - la fornitura relativa ai consumi di energia elettrica;
 - la ricarica delle apparecchiature, per l'uso associato alle attività del presente capitolato, a batteria e/o per il funzionamento delle apparecchiature a filo, ove già presente un punto di fornitura;
 - gli oneri per il traffico telefonico su rete fissa conseguenti al servizio.

Tutte le forniture di cui ai punti precedenti debbono essere identificate e specificate in fase di PDS.

2. L'Ente è tenuto ad informare il Fornitore di eventuali interventi di sostituzione/installazione di nuovo impianto e/o di manutenzione straordinaria che intende realizzare, a propria cura e spese, ovvero di altre attività/eventi, a proprio carico, che possono avere effetti sul presente servizio.

ART. 24 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

- 1. Si richiamano gli articoli da 36 a 39 dell'allegato II.14 al D. Lgs. 36/23.
- 2. L'Ente Contraente svolge attività di controllo finalizzate alla verifica dell'efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni.
- 3. L'attività di controllo riguarda la periodicità ed i tempi di esecuzione delle attività previste (anche attraverso l'analisi dei rapporti di intervento, del Sistema Informativo se proposto ecc.) e la qualità del servizio offerta dal Fornitore, ed ogni altro elemento ritenuto utile dall'Ente contraente.
- 4. L'Ente Contraente può effettuare controlli a campione (ad es. per la verifica della periodicità), così come può svolgere controlli in contradditorio (ad es. quelli relativi alla qualità dell'esecuzione del servizio) con un delegato del Fornitore; tali controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, svincolati dall'orario delle prestazioni, con preavviso di almeno 24 ore per quelli in contradditorio.
- 5. Per le verifiche in contraddittorio con il Fornitore l'esito del controllo viene sottoscritto dalle parti in apposito verbale.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 25 - MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEI

SERVIZI

La modalità di remunerazione del servizio è costituita da un canone bimestrale determinato secondo le formule illustrate di seguito. Al canone bimestrale viene aggiunta la componente relativa agli oneri per la sicurezza come meglio specificato al successivo art. 25.6.

Per ciascun immobile sono compresi del servizio <u>tutti</u> gli impianti di sollevamento e trasporto e comunque, nel rispetto delle vigenti normative, non possono essere affidati a diverse organizzazioni di manutenzione più impianti che abbiano in comune il vano corsa, spazi e/o il locale macchinario.

Il canone annuale per il Servizio "Manutenzione Impianti di Trasporto e Sollevamento" relativo all'i-esimo edificio indicato nell'Ordine di Fornitura è calcolabile quale somma le due componenti del canone sotto definite e relative alla presenza di uno o più impianti nel medesimo edificio, come segue:

Dove:

CAi = canone annuale del servizio per l'iesimo edificio;

Cai= Canone annuale del Servizio Manutenzione ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici/servoscala/montascala ad azionamento elettrico/idraulico per l'iesimo edificio;

Csi = canone annuale del Servizio Manutenzione a scale/tappeti/marciapiedi mobili per l'iesimo edificio.

Il canone annuale per il Servizio "Manutenzione Impianti di Trasporto e Sollevamento" è poi calcolato come somma estesa a tutti gli edifici presenti in OF.

$$C = \sum_{i=0}^{n} Ci$$

dove n = numero degli edifici in cui sono presenti impianti oggetto del contratto.

Al canone annuale del servizio come sopra definito viene aggiunta la componente relativa agli oneri per la sicurezza come meglio specificato al successivo art. 25.6.

Il canone bimestrale è un sesto (1/6) del canone annuale:

$$CB = C/6$$

dove:

CB: canone bimestrale per il Servizio "Manutenzione Impianti di Trasporto e Sollevamento";

C: canone annuale per il Servizio "Manutenzione Impianti di Trasporto e Sollevamento".

Le componenti del canone annuale del Servizio sopra definite vengono calcolate singolarmente secondo le metodologie di seguito descritte. Sono comunque sempre calcolate come prodotto tra un prezzo specifico, espresso perciò come prezzo/unità di misura, ed una quantità espressa nell'unità di misura che varia al variare della tipologia di componente del canone.

Il canone annuale per il Servizio Manutenzione ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici/servoscala/montascale ad azionamento elettrico/idraulico per l'iesimo edificio compreso nell'OF è dato dal numero di impianti presenti nell'edificio in OF per il prezzo annuale a base d'asta (rif. Allegato 1 al presente capitolato "Elenco Prezzi") ribassato come da Offerta Economica (rif. Allegato 4 al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte gli edifici. Specificatamente:

$$Ca=\sum_{i=1}^{n} Cai$$

Specificatamente:

Cai = canone annuale del servizio Manutenzione ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici/servoscala/montascale ad azionamento elettrico/idraulico per l'iesimo edificio;

Ni = numero di impianti presenti presso l'edificio iesimo e per i quali è attivato il servizio (ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, servoscala, montascale);

Pa = Prezzo unitario annuale del servizio Manutenzione ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici/servoscala/montascale ad azionamento elettrico/idraulico pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 4 al Disciplinare);

Ca = canone annuale del servizio Manutenzione ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici/servoscala/montascale ad azionamento elettrico/idraulico relativamente agli edifici in OF;

n = numero degli edifici in OF per cui è attivato il servizio Manutenzione ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici/servoscala/montascale ad azionamento elettrico/idraulico.

Il canone annuale per il Servizio Manutenzione scale/tappeti/marciapiedi mobili per l'iesimo edificio compreso nell'OF è dato dalla lunghezza effettiva in metri totale degli impianti presenti nell'edificio in OF per il prezzo annuale a base d'asta (rif. Allegato 1 al presente capitolato "Elenco Prezzi") ribassato come da Offerta Economica (rif. Allegato 4 al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte gli edifici.

Csi =
$$Ps \ x \ \sum_{j=1}^{ki} lji$$

Cs= $\sum_{i=1}^{n}$ Csi

Csi = canone annuale del servizio Manutenzione scale/tappeti/marciapiedi mobili per l'iesimo edificio;

lji = distanza in proiezione in pianta tra i supporti del jesimo impianto presso l'edificio iesimo, per il quale è attivato il servizio (scale, tappeti, marciapiedi mobili);

ki = numero degli impianti presso l'edificio iesimo, per il quale è attivato il servizio;

Ps = Prezzo unitario annuale del servizio Manutenzione scale/tappeti/marciapiedi mobili pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 4 al Disciplinare);

Cs = canone annuale del servizio scale/tappeti/marciapiedi mobili relativamente agli edifici in OF;

n = numero degli edifici in OF per cui è attivato il servizio scale/tappeti/marciapiedi mobili.

25.1 VARIAZIONE DEL CANONE PER VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'OF/OAF

- 1. L'Ente contraente può variare il numero di impianti in diminuzione mediante comunicazione scritta: ciò comporta una variazione del Canone a partire dal successivo bimestre.
- 2. A partire dalla rata come sopra indicata si procede mediante esclusione dalla sommatoria relativa al Canone bimestrale "CB" dell'importo relativo a quanto escluso.
- 3. Nel solo caso in cui un edificio/impianto nell'OF sia temporaneamente interessato/a da attività da parte dell'Ente contraente incompatibili con il presente servizio, è consentita la sospensione del servizio e successiva riattivazione mediante comunicazione scritta al Fornitore. La sospensione del servizio è ammessa una sola volta nel periodo di vigenza del contratto. La variazione del canone opera come sopra descritto, sia in riduzione che in aumento, con decorrenza dal bimestre successivo alla ricezione delle predette comunicazioni.

25.2 EXTRACANONE PER IL SERVIZIO

- 1. L'Ente contraente può stanziare un importo extra-canone fino a un valore massimo pari al 45% del valore del canone di cui all'Ordinativo di Fornitura, per attività pertinenti.
- 2. Lo stanziamento in extra-canone può essere effettuato in fase di avvio contrattuale, e specificatamente nel PDS allegato all'OF all'atto della sottoscrizione, o successivamente, mediante OAF, e conseguentemente solo nel periodo di validità ed efficacia della Convenzione e se quest'ultima nel momento dell'adesione ne conserva la capienza economica, comunque fino al valore massimo complessivo sopra indicato.
- 3. L'importo extra-canone formalizzato all'interno dell'OF e/o dell'OAF non risulta vincolante per l'Ente Contraente che potrà utilizzarlo facoltativamente fino alla concorrenza dell'importo stanziato.
- 4. L'importo extra-canone, indicato nel PDS, concorrerà nella sua interezza al computo del valore dell'OF/OAF.
- 5. L'importo del singolo intervento impiantistico in extracanone viene computato utilizzando i listini di riferimento e i corrispettivi della manodopera così come disciplinati ai successivi artt. 25.3 e 25.4, ribassati in sede di offerta economica. Solo per le eventuali voci di prezzo non presenti nei listini indicati, necessarie alla determinazione delle attività/interventi impiantistici, i nuovi prezzi delle suddette voci verranno determinate in contraddittorio tra le parti mediante analisi prezzi e analogamente ribassate.
- 6. Per attività di manutenzione straordinaria, il Fornitore è tenuto a presentare entro 2 giorni una relazione e il preventivo di spesa, unitamente al cronoprogramma, da sottoporre all'approvazione dell'Ente contraente che, in forma scritta e comunque nel rispetto delle vigenti normative, lo autorizza entro il termine del mese in cui il preventivo viene presentato, previa verifica di capienza della quota compresa a canone e della quota extra-canone. Il Fornitore ha l'obbligo di verificare anch'esso la capienza e di darne comunicazione all'Ente, dopodiché rende nota la data di inizio attività e, al completamento, consegna un Rapporto di intervento comprensivo di tutta la documentazione che costituisce obbligo di legge in fase di collaudo (dichiarazione di fine attività/lavori, certificazioni CE dei materiali, dichiarazione di conformità anche su modello VVF, manuali del produttore, esito delle verifiche di funzionalità), fornisce la necessaria assistenza per le verifiche di collaudo e quant'altro necessario per il buon esito, provvedendo all'aggiornamento del MSAA e del censimento
- 7. Nel caso assolutamente residuale in cui le attività extra-canone dovessero configurarsi come lavori, pur di minimo importo, e si verifichino le condizioni di cui al D. Lgs. 81/08 per la nomina delle figure del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'Ente Contraente dovrà provvedere alla relativa nomina, con oneri a proprio carico.
- 8. Errori nella verifica della capienza sono da considerarsi a carico del Fornitore che si assume l'onere degli interventi stessi per la quota eventualmente eccedente la capienza.

25.3 LISTINI DI RIFERIMENTO

- 1. I listini di riferimento, di seguito riportati, al netto del ribasso offerto, da utilizzarsi in ordine decrescente ai fini della contabilizzazione e/o computazione dei ripristini a guasto ricompresi nel canone annuo dai sensi dell'art. 20.2 comma 8 e degli interventi in extra-canone per attività impiantistiche utili/necessarie (art. 25.2), sono:
 - I. Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016;
 - II. Prezzi informativi edito dalla Tipografia di genio civile (DEI);

- 2. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati sia per gli interventi in extracanone che per la computazione dei ripristini a guasto ricompresi nel canone annuo dai sensi dell'art. 20.2 comma 8 saranno quelli vigenti alla data del PDS, al netto del corrispondente ribasso offerto.
- 3. Per particolari lavorazioni il cui prezzo non sia desumibile dai prezzari, si procederà all'analisi prezzi in contraddittorio tra il Fornitore e l'Ente Contraente e a questa sarà applicato il medesimo ribasso offerto.

25.4 CORRISPETTIVI MANODOPERA

- 1. Il corrispettivo della manodopera, da applicare solo nel caso di computazione dell'intervento come opera non compiuta ed in via residuale, impiegata per gli interventi impiantistici di cui all'art. 20.2 comma 8 ed in extra-canone di cui sopra, sarà composto dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione (Cm) desunto di prezzari o listini ufficiali vigenti (si veda art. 25.3 comma 1 del presente capitolato) cui si aggiunge un importo percentuale pari al 27,60% calcolato sul costo della manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa.
- 2. Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente al 27,60% di cui sopra e, pertanto, per il corrispettivo della manodopera si applica la seguente equazione:

$$Pm = Cm x (1 + 0.276 x (1-Sm))$$

Dove:

Pm = corrispettivo della manodopera

Cm = costo della manodopera da prezzario

Sm = sconto percentuale offerto sul prezzo unitario della manodopera.

25.5 Modalità di Rendicontazione e Fatturazione del Canone

- 1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse solo previa verifica della regolarità della prestazione da parte dell'Ente contraente, sulla base dei documenti di contabilità, in applicazione del D. Lgs. n. 36/2023 controllo tecnico, contabile ed amministrativo ai sensi dell'art. 115 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/23.
- 2. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il Servizio e/o lo svolgimento delle attività previste nel singolo OF/OAF, pena la risoluzione di diritto dei medesimi, tramite dichiarazione unilaterale da comunicarsi per iscritto.
- 3. A titolo di remunerazione per l'erogazione del Servizio viene riconosciuto un corrispettivo bimestrale, comprensivo di tutte le prestazioni stabilite dal presente Capitolato e migliorate in sede di Offerta Tecnica.
- 4. Il Fornitore emette la fattura non prima di 10 giorni solari dopo il termine di ogni bimestre; in caso di attività impiantistiche in extracanone, emette fattura a seguito dell'avvenuta consegna e verifica da parte dell'Ente contraente di tutta la documentazione di cui al punto 2 del precedente articolo 20.2.4, con la verifica di conformità a norma di legge.
- 5. L' Ente Contraente ha facoltà di richiedere al Fornitore fatture separate relative all'erogazione del Servizio presso singoli immobili, per scopi di Bilancio dell'Ente medesimo o al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali e/o in seguito a necessità di rimborsi.

25.6 Prezzi unitari e oneri della sicurezza

- 1. La definizione dei prezzi annuali a base d'asta è stata effettuata mediante una valutazione delle attività sulla base dell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016, e del costo del lavoro.
- 2. Gli oneri della sicurezza, nel singolo OF/OAF, saranno poi più dettagliatamente quantificati nel DUVRI da parte dell'Ente contraente, e coerentemente remunerati al Fornitore, senza applicazione del ribasso d'asta.

3. La definizione dell'incidenza degli oneri della sicurezza è stata effettuata sulla base dell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016.

4. In seguito a tale valutazione in DUVRI standard sono individuati gli oneri della sicurezza interferenziali: **1%** (da applicarsi ai prezzi a base d'asta).

25.7 Revisione Prezzi Unitari

1. La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, è effettuata su base annuale.

2. Il primo aggiornamento è effettuato, previa formale richiesta del Fornitore al Soggetto aggregatore o d'ufficio se in diminuzione, dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione (coincidente con la sua sottoscrizione) e varrà per l'anno successivo; non sono ammesse variazioni retroattive e i dati di revisione prezzi vengono comunicati, a cura del Fornitore che ne informa anche il Soggetto aggregatore, per ciascun anno, entro 15 giorni da data e giorno di sottoscrizione della convenzione a tutti gli Enti contraenti. È fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, all'art. 120, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le

disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28/12/2015 n. 208.

3. La suddetta revisione si applica annualmente a partire da giorno e mese di sottoscrizione della convenzione con riferimento agli indici ISTAT di cui al successivo comma 4, relativi a quattro mesi precedenti il periodo in cui cadono il giorno e mese di sottoscrizione della convenzione per l'anno in corso rispetto allo stesso periodo del primo anno in cui si è precedentemente attivata la revisione prezzi o rispetto al mese e anno di sottoscrizione se la revisione è relativa al secondo anno di convenzione (es. se la sottoscrizione della convenzione dovesse intervenire il 01/10/2024, per valutare l'aggiornamento prezzi a partire dal 1/10/2025 si dovrà confrontare il dato della pari data del mese di giungo 2025 rispetto al dato di ottobre 2024 e per l'anno successivo a partire dal 1/10/2026 si dovrà confrontare il dato di giugno 2026 rispetto al dato di ottobre 2024; se la revisione fosse attivata solo al secondo anno si avrebbe l'aggiornamento prezzi a partire dal 1/10/2026 confrontando il dato di giugno 2026 rispetto al dato di ottobre 2025).

4. La revisione si applica sui prezzi del canone ribassati in sede di offerta, per il 50% con riferimento all' indice generale sintetico dei prezzi al consumo ISTAT "NIC" e per il 50% con riferimento all' "Indice della retribuzione contrattuale oraria base dicembre 2015=100" per "Totale dipendenti al netto dei dirigenti" relativo al contratto "Settore metalmeccanico", qualora in totale si verifichi una variazione di non meno del 5% del canone annuale, e opera nella misura dell'80% della

variazione stessa.

5. I prezzi in extracanone e quelli usati per la computazione dei ripristini a guasto ricompresi nel canone annuo dai sensi dell'art. 20.2 comma 8 non sono soggetti a revisione prezzi.

Art. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OF, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti dei servizi senza specifica autorizzazione da parte dell'Ente debitore.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, gli Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli OF, per quanto di rispettiva ragione.

II RUP

Ing. Lisa Prandstraller

(documento firmato digitalmente)

ELENCO PREZZI

"SERVIZIO MAUNTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO" PREZZI UNITARI ANNUALI DEI SERVIZI A CANONE

Relativamente alle attività che dovranno essere erogate, come meglio specificato nel Capitolato eventualmente migliorate in Offerta dal Fornitore, i prezzi unitari annuali "PxBA" base d'asta, ove x è il generico pedice di prezzo, su cui devono essere effettuati ribassi in "Offerta Economica", sono quelli riportati nella successiva Tabella**. Per il metodo di calcolo del canone si veda l'articolo 25 del capitolato.

Codice voce	Voce	Valore	Unità di misura
PaBA	Prezzo unitario annuale del Servizio Manutenzione ascensori anche inclinati/ montacarichi/ piattaforme elevatrici/servoscala/montascala ad azionamento elettrico/idraulico	€ 960,00	euro/ascensore
PsBA	Prezzo unitario annuale del Servizio Manutenzione scale/tappeti/marciapiedi mobili	€ 25,00	euro/metro

^{**} Il presente elenco prezzi non contiene le voci %L "Sconto percentuale su listini art. 25.3 del capitolato" e %MO "Sconto percentuale su spese generali e utile di impresa da applicarsi prezzi unitari della manodopera, come da art. 25.4 del Capitolato", che pure devono essere valorizzate dal concorrente in offerta economica.

D.U.V.R.I. STANDARD

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze Art.26 D. Lgs.81/2008

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO (2024) PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ/IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI, 3 LOTTI.

CIG LOTTO 1 (Bologna, Modena, Ferrara): B0F79E13CC
CIG LOTTO 2 (Ravenna, Forlì Cesena, Rimini): B0F79E249F
CIG LOTTO 3 (Reggio Emilia, Parma, Piacenza): B0F79E3572

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	INFORMAZIONI GENERALI	4
2.1	Termini e definizioni	5
2.2	Anagrafica contraente (Ente contraente)	6
2.3	Figure tecniche (Ente contraente)	6
2.4	Durata dell'Ordinativo di fornitura	6
2.5	Verbale di presa in consegna	6
2.6	Attività del servizio	7
2.7	Anagrafica fornitore e altri soggetti esecutori nel rispetto della vigente normativa (subappaltatori e subfornitori)	8
2.8	Organigramma aziendale per tutti gli operatori economici coinvolti di cui sopra	
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	8
4	NORME GENERALI PER IL FORNITORE	9
4.1	Disposizioni generali	
4.2	Obblighi generali per il Fornitore, subappaltatori, subfornitori	
4.3	Misure di prevenzione e protezione generali	
4.4	Misure di prevenzione e protezione specifiche	
4.5	Ulteriori disposizioni di carattere generale da attuare a cura del Fornitore in base ai rischi introdotti	
4.6	Gestione delle emergenze e primo soccorso	
4.6.1.	Presidio sanitario	13
5	LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E LE MISURE COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE E	
PROT	EZIONE	
5.1.	Il metodo di valutazione dei rischi	
5.2.	Rischi da interferenza residuali da gestire nell'OF/OAF e le relative misure di prevenzione e protezione	
5.3.	Rischi e misure di prevenzione e protezione di carattere generale da attuare nelle attività	
6	Procedure specifiche per gli edifici scolastici e le RSA	
7	Aggiornamento DUVRI	
CC	OSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE	22
8	Firme del documento	
	SATO 1	
	SATO 2	
ALLEG	GATO 3	25

1 PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 (ed in particolare dal suo comma 3) per quanto riguarda le attività contrattuali in oggetto.

Si tratta in particolare:

- di valutare i possibili rischi da interferenze che possono generarsi negli ambienti di lavoro o di vita, all'interno dei quali si dovranno svolgere le attività definite nel contratto in oggetto;
- di definire le misure di prevenzione e/o protezione (in sigla MPP) adottate o da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- di individuare le figure coinvolte che dovranno mettere in pratica le MPP definite;
- di fare una stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi allo specifico contratto, in pratica di fare una stima dei costi per mettere in pratica le MPP definite.

Per comprendere cosa si intenda per rischio da interferenza si è fatto riferimento a quanto chiarito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con det. n. 3 del 5 marzo 2008, per il quale si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del contraente e quello dell'Fornitore o tra personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivati dall'esecuzione del contratto.

Deve, inoltre, essere sottolineato, prosegue la determinazione, che la valutazione dei rischi da interferenza, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la sede di lavoro, incluso il pubblico esterno. Infine, la determinazione segnala che, a mero titolo esemplificativo, si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del contraente dalle lavorazioni dell'Fornitore;
- esistenti nel luogo di lavoro del contraente, ove è previsto che debba operare l'Fornitore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Fornitore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal contraente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Per limitare l'insorgenza di tali rischi il legislatore, mediante l'art.26, ha introdotto alcuni obblighi nei riguardi sia dei datori di lavoro committenti, che delle imprese appaltatrici e esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi che svolgono gli interventi manutentivi. Tali obblighi prevedono:

- La verifica delle idoneità tecnico professionali delle ditte affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, prima e dopo la stesura del contratto (prequalifica), anche mediante l'acquisizione della relativa iscrizione alla Camera di Commercio e della documentazione di idoneità. Si veda anche allegato 3 per quel che riguarda gli attestati obbligatori da DUVRI Standart.
- La consegna alle nuove imprese delle dettagliate informazioni relative ai "rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare ed alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività." (art. 26, comma 1, punto b). Per la trattazione di questo argomento si rimanda al paragrafo 5.
- La cooperazione e il coordinamento per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione "al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva". Per la trattazione di questo argomento si rimanda ai successivi paragrafi.

Da ultimo si segnala che il presente documento va compilato come documento base in fase di gara, quindi viene integrato, con le informazioni specifiche sui rischi di lavorazione introdotti dalle imprese esecutrici, ad affidamento avvenuto.

IMPORTANTE: Nel caso in cui le prestazioni oggetto dell'appalto si configurassero come lavori; quindi, rientrassero nell'ambito di applicazione del titolo IV del D.l.gs 81/08, il Fornitore deve elaborare il POS, redatto nel rispetto dei contenuti minimi di cui al D.M 09/09/2014 e, nel caso di obbligo di redazione del PSC, la redazione del POS si deve configurare come elemento di dettaglio di quest'ultimo documento.

2 INFORMAZIONI GENERALI

In questa parte del documento vengono presentati l'anagrafica del contratto e i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza per il contratto in oggetto, con le definizioni e i riferimenti normativi.

In relazione alle definizioni delle figure indicate nel presente documento si fa riferimento alla "Procedura di gestione art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione". Il **Soggetto aggregatore**, che affida la convenzione ma non è datore di lavoro né committente, redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze cosiddetto standard (DUVRI STANDARD), recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alle tipologie di prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

È onere dell'**Ente contraente** la verifica di idoneità di **Fornitore** ed eventuali subappaltatori con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente DUVRI standard, fatta salva l'idoneità verificata in sede di convenzionamento da parte del Soggetto aggregatore (priva degli elementi esecutivi specificatamente riferibili all'OF).

Ciascun **Ente contrente** committente promuove il coordinamento tra i soggetti coinvolti e integra il presente documento, nelle modalità e forme ritenute opportune/efficaci, coordinandosi con il **Fornitore** e con eventuali altri soggetti **Responsabili di sede** ai sensi del D. Lgs. 81/08 (esempio Dirigenti Scolastici per le scuole), ove diversi dall'Ente contraente. Il DUVRI – da allegarsi quale parte integrante all'OF/OAF - è riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione del servizio, e tiene conto dei contenuti dei Documenti di valutazione dei rischi dei soggetti interferenti, nonché dell'applicazione dei contenuti di cui all'Appendice B della norma UNI EN 13015 tempo per tempo vigente ai luoghi specifici di esecuzione.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) infatti deve essere allegato al contratto di appalto ed è un documento dinamico che viene via via adeguato in relazione dell'evoluzione delle fasi esecutive. Resta onere del Fornitore elaborare e consegnare, nel rispetto delle norme vigenti, all'Ente contraente, relativamente alla sicurezza afferente all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività, anche con riferimento alle specificità del singolo OF in esito alle attività di sopralluogo e reperimento/analisi della documentazione.

Durante la fase di sopralluogo preliminare all'emissione del PDS, il Fornitore controlla ed esplicita l'eventuale presenza di ulteriori rischi interferenti specifici e particolari conseguenti alla natura dei luoghi e degli impianti, rispetto a quelli individuati nel presente DUVRI, con riferimento all'Appendice B della norma UNI EN 13015. Fornitore ed Ente contraente, in esito alle risultanze di tale verifica, integrano ove necessario il presente documento (DUVRI standard) all'interno del DUVRI allegato all'OF, con individuazione dei costi della sicurezza specifici.

Con riferimento ai singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, nel rispetto delle previsioni specifiche sia del D.Lgs. 81/2008 che dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Tali oneri non sono soggetti a ribasso.

Il Fornitore pone particolare cura nel visionare, rispettare (e far conoscere e rispettare al personale operativo) le disposizioni in merito alla sicurezza ed alla gestione dell'emergenza previste da parte dei soggetti a ciò preposti in ciascuna area e a collaborare con una corretta preventiva informazione circa i tempi di intervento e per la verifica delle possibili modalità (sia temporali che spaziali) di minimizzazione delle interferenze. Ove la minimizzazione delle interferenze non sia possibile o sia realizzabile in misura ritenuta insufficiente a garantire le

necessarie condizioni di sicurezza, saranno, di concerto, valutate segregazione delle aree, modalità di esecuzione e sorveglianza.

In particolare il Fornitore individua e opera, almeno, mediante la **squadra minima dotata di tutte le necessarie abilitazioni/certificazioni**, sotto la guida di un preposto, con personale adeguatamente formato nel rispetto delle vigenti normative e del DVR, nonché informato relativamente alle caratteristiche tecniche degli impianti su cui opera, alle specificità dei luoghi di esecuzione, ai contenuti del DUVRI ed alle modalità esecutive condivise ai fini della minimizzazione delle interferenze. Il Fornitore mette in atto tutte le misure di controllo ritenute necessarie ai fini della verifica in continuo del fatto che gli addetti alla manutenzione possiedano le conoscenze e le competenze adeguate per svolgere i compiti loro assegnati mediante procedure di lavoro sicure e definite, in modo da operare in sicurezza garantendo nel contempo la sicurezza di utenti e terzi.

2.1 Termini e definizioni

Ai fini del presente documento si intende:

Soggetto Aggregatore (Città metropolitana di Bologna): L'Amministrazione nella sua titolarità dei rapporti con il Fornitore relativamente alla Convenzione;

Ente contraente: La/e Amministrazione/i abilitate ad effettuare le Richieste Preliminari di Fornitura, gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

Fornitore: L'operatore economico risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti;

Impresa esecutrice: ogni ditta o azienda o impresa, artigiana o meno, avente almeno un dipendente o equiparato tale (collaboratori familiari, soci), indipendentemente dalla sua ragione sociale o dalla sua forma societaria;

Lavoratore autonomo: persona fisica che opera individualmente senza vincolo <u>effettivo</u> di subordinazione verso datori di lavoro terzi, e che non presenta quindi altri lavoratori alle proprie dipendenze. In genere sono lavoratori autonomi gli artigiani, titolari delle ditte individuali, che svolgono attività specialistiche non richiedenti particolari attrezzature ed organizzazioni di lavoro (vetrai, fabbri, ecc..).

Responsabile di procedimento: Il funzionario dell'Ente contraente a cui sono delegate le funzioni di responsabile delle funzioni relative all'OF.

Datore di Lavoro: Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Responsabile di sede o ambiente lavorativo: Il Datore di Lavoro o suo delegato competente della sede oggetto del servizio, colui che "prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il documento in oggetto, DUVRI, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali". Inoltre, svolge il coordinamento operativo sul posto con l'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo.

Servizio di Prevenzione e Protezione: lo specifico servizio istituito presso l'Ente contraente, per quel che riguarda gli ambienti di lavoro con dipendenti dell'Ente; nei restanti ambienti di lavoro nei quali non opera personale dell'Ente si intende lo specifico Servizio istituito presso ognuno di questi.

Rischi da interferenze: con riferimento alla determinazione dell'Autorità della Vigilanza dei Contratti Pubblici, n°3

del 5 marzo 2008, si parla di rischi di interferenza "nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del contraente e quello dell'Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratto differente.... Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la sede di lavoro."

Rischi particolari: sono da intendere sia i rischi individuati all'allegato XI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., sia i rischi individuati all'allegato I dello stesso decreto, la cui presenza può comportare, per questi ultimi, la sospensione dell'attività imprenditoriale

2.2 Anagrafica contraente (Ente contraente)

Ragione Sociale	
Sede Legale	
Partita IVA	

2.3 Figure tecniche (Ente contraente)

Datore di lavoro	
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	
Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	

Figure relative ai luoghi di esecuzione del contratto (eventuale allegato in analogia con l'OF, riportante i nominativi dei datori di lavoro per ciascun immobile oggetto del servizio):

Identificazione luogo di lavoro:	
Responsabile di sede (Datore di lavoro)	

2.4 Durata dell'Ordinativo di fornitura

L'OF avrà inizio il	e durata 24 mesi.
L OF avi a il lizio ii	e uurata 24 mesi.

2.5 Verbale di presa in consegna

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna attività all'interno dei luoghi di esecuzione del servizio, da parte del fornitore/eventuale subfornitore anche lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma congiunta anche da parte dell'Ente contraente, dell'apposito verbale di presa in consegna.

In caso di rilevata inadempienza di quanto precisato nel presente documento ed integrazioni al medesimo, o di infrazioni alle norme, per quanto riguarda la disciplina sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente, ferma restando la completa responsabilità civile e penale ai sensi di legge

dell'Fornitore, l'Ente contraente ha il diritto, in via alternativa e a suo insindacabile giudizio:

- di non consentire l'ulteriore prosecuzione dell'OF fino alla regolarizzazione;
- di vietare l'accesso ai locali alle strutture, a tutti i dipendenti del Fornitore che non siano regolarmente assicurati a termini di legge, o non si attengano alle disposizioni del presente DUVRI.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Fornitore e/o l'Ente contraente (tramite propri delegati/responsabili), potrà ordinare la sospensione, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro per gli utenti e/o terzi

2.6 Attività del servizio

Gli impianti oggetto del servizio sono: ascensori anche inclinati, montacarichi, piattaforme elevatrici ad azionamento sia elettrico sia idraulico, servoscala, montascale, nonché scale, tappeti, marciapiedi mobili.

Sono comprese nel canone tutte le attività sugli impianti del servizio necessarie per garantire il funzionamento sicuro e previsto nell'installazione, sia nel complesso che relativamente ai singoli componenti, lungo il ciclo vita dell'impianto, compresi sopralluoghi, per:

- pulizia (esclusi solo parti esterne del vano corsa e interno cabina);
- controlli periodici su tutti gli elementi come da indicazioni dell'installatore/produttore/norma tecnica, compresa la verifica di isolamento elettrico, dei dispositivi di protezione e della continuità dei collegamenti equipotenziali, nonché la verifica continua di assenza di sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti;
- integrazione/sostituzione degli olii di funzionamento delle macchine, controlli di tenuta;
- tarature e regolazioni;
- integrazioni/riparazioni/sostituzioni dovute a usura/rottura di materiali/componenti di consumo quali lampade, fusibili, cartelli e targhe.

Le strategie manutentive e le frequenze dei controlli periodici, al fine di garantire l'attivazione dei relativi interventi conseguenti, sono definite dal Fornitore, in quanto responsabile di garantire gli obiettivi del servizio in termini di sicurezza per le persone e continuità del servizio, come da offerta tecnica.

Il Fornitore garantisce un sopralluogo mensile su tutte le tipologie di impianto ad integrazione delle attività di controllo che la norma UNI 13015:2008 pone in carico al "proprietario" (rif. art. 4.3.2.16 della suddetta norma UNI) e per la pulizia e la verifica di corretto funzionamento (di impianto, dispositivi di arresto e allarme/comunicazione), per la verifica visiva dell'impianto nel suo complesso e dei singoli componenti, e per attività conseguenti, compresa la verifica di assenza di sversamenti accidentali e la movimentazione degli impianti. Il Fornitore esegue con cadenza almeno semestrale le attività a norma di legge sui componenti di sicurezza e ne registra sul libretto di impianto l'avvenuta esecuzione, completa dei relativi dati tecnici e completamento.

Sono inoltre comprese, fino al concorrere del 25% del canone annuo, ulteriori attività di sostituzione di componenti per i quali è prevista la sostituzione più volte nella vita utile degli impianti, senza che avvenga alcuna alterazione delle caratteristiche di installazione degli impianti stessi, finalizzate alla sicurezza degli utenti ed al ripristino della normale funzionalità.

Il Fornitore collega i sistemi di allarme presenti negli impianti del servizio al servizio di reperibilità da eseguirsi mediante contact center attivo 24/24h 365 gg/anno.

Sono comprese le attività di verifica sul posto in chiamata di reperibilità e le conseguenti attività, anche di soccorso ai passeggeri, nonché tutte le attività per la ricerca guasti.

E' compresa l'assistenza tecnica da parte di personale abilitato ai sopralluoghi di verifica da parte di autorità terza di incaricata delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99.

I servizi in oggetto comprendono l'attivazione da parte del Fornitore di Sistema Informativo dedicato con cui gestire le attività di reperibilità 24/24h e 365 giorni/anno, Contact center, la costituzione e gestione del censimento degli impianti, i ticket-report di intervento, i report mensili e relativi allegati.

2.7 Anagrafica fornitore e altri soggetti esecutori nel rispetto della vigente normativa (subappaltatori e subfornitori)

(da duplicare e mantenere aggiornato per tutti i soggetti esecutori - con eventuale specifica dei relativi luoghi di esecuzione e delle attività svolte se diversificati)

Ragione Sociale	
Sede Legale	
Telefono	
Partita Iva	
Codice Fiscale	
Posizione CCIAA	
DURC	Presente specifico DURC aggiornato al

2.8 Organigramma aziendale per tutti gli operatori economici coinvolti di cui sopra

Datore di lavoro	
Resp. Servizio Prevenzione Protezione	
Medico competente	
Rapp. dei Lavoratori per la Sicurezza	

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento, di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è stato realizzato sulla base dei contenuti forniti dalla normativa vigente riguardante la prevenzione infortuni e malattie professionali: in questo paragrafo si riportano gli estremi delle principali norme nel testo vigente alle quali si è attinto:

Norma	Titolo - Contenuti
Linee guida ISPESL	Linee guida per la Valutazione dei Rischi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Unico Testo della Sicurezza)
D.Lgs. 163/2009	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
D.Lgs. 36/2023	Codice dei contratti pubblici

UNI EN 13015:2008	Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di
	manutenzione

4 NORME GENERALI PER IL FORNITORE

4.1 Disposizioni generali

Il Fornitore ha l'obbligo di adottare le misure che, secondo la particolarità dell'appalto, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori e di tutte le persone e in generale degli utenti, anche in relazione a categorie specifiche quali minori e utenti diversamente abili che possono essere presenti nei luoghi del servizio.

Il servizio deve essere eseguito conformemente alle norme di legge, alla Convenzione e relativi allegati, agli Ordinativi di fornitura e agli eventuali aspetti migliorativi proposti dal fornitore in Offerta tecnica.

Il Fornitore è responsabile, nella figura del Datore di lavoro, degli atti e delle omissioni del personale che opera presso le aree oggetto del servizio (compresi eventuali subappaltatori autorizzati) e garantisce che conoscano e rispettino tutte le norme e prescrizioni di sicurezza unitamente a tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi. L'Ente contraente potrà periodicamente verificare che il servizio venga eseguito rispettando tutte le norme e prescrizioni di sicurezza. Nei casi di palesi inadempienze, l'ente contraente potrà riservarsi sia di sospendere le attività fino a quando non saranno state regolarizzate le infrazioni rilevate, sia di allontanare i lavoratori che non rispettino le norme di sicurezza e quelle richiamate dal presente documento.

4.2 Obblighi generali per il Fornitore, subappaltatori

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all'interno di un'azienda/di una singola unità produttiva della stessa, ad imprese appaltatrici, introduce obblighi precisi a carico di chi è esecutore.

Prima di iniziare le attività del servizio il Fornitore si impegna a visionare quanto riportato nel presente Documento, a condividerlo e a collaborare al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia per i propri dipendenti, di cui è pienamente e consapevolmente responsabile, sia verso i lavoratori e utenti presso i luoghi in cui si svolge il servizio, alla cui sicurezza e salute egli concorre attraverso le attività di coordinamento e collaborazione.

In modo particolare, l'Appaltatore e ogni futuro eventuale Subappaltatore si impegnano:

- ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge (UNI, CEI, CEN, ISO);
- ad adempiere agli obblighi di formazione e informazione verso i propri lavoratori (in caso di presenza di dipendenti), per quanto attiene ai rischi specifici connessi all'attività appaltata;
- a dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuali (DPI), ove necessari per l'esecuzione delle attività del servizio, nonché di quelli che possono essere prescritti dal Committente in relazione a condizioni di rischio specifiche presenti o derivanti dalla interferenza delle lavorazioni svolte da ditte terze:
- a segnalare tempestivamente al Committente e al Datore di lavoro di ciascuna sede di esecuzione del Servizio eventuali anomalie o situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione delle attività, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;
- a completare il servizio in condizioni di sicurezza, lasciano i luoghi liberi da materiali o rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle attività manutentive o generati da tutte le attività svolte.
- a richiedere autorizzazione scritta per ogni subappalto. In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile del coordinamento operativo delle aziende subappaltatrici, fermo restando l'onere del coordinamento ai fini della eliminazione o, ove ciò non fosse possibile, della riduzione dei rischi interferenti a carico del Datore

di Lavoro Committente.

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti e personale presenti in loco, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

4.3 Misure di prevenzione e protezione generali

Oltre alle misure di prevenzione e protezione espressamente indicate nei successivi paragrafi, che contiene l'elenco dei rischi di interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento delle attività del servizio il Fornitore dovrà sempre osservate le seguenti misure:

- nello svolgimento delle attività, il personale occupato del Fornitore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 6 della Legge 123/07, artt. 18-20-21-26 del D.lgs. 81/08, Legge n. 136/2010;
- i lavoratori del Fornitore non devono effettuare di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o degli altri;
- è fatto obbligo attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, dispositivi emergenza, ecc.);
- il personale del Fornitore non dovrà accedere, senza precisa autorizzazione, a zone diverse da quelle interessate alle attività del servizio;
- il personale del Fornitore deve localizzare i percorsi di emergenza e le vie d'esodo ed in caso di evacuazione dovrà attenersi alle procedure vigenti presenti in loco;
- il personale del Fornitore dovrà essere dotato dei D.P.I. previsti per lo svolgimento della propria mansione;
- sarà cura del Datore di Lavoro del Fornitore, direttamente o tramite persona da lui delegata (preposto), vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale, durante l'esecuzione del servizio;
- il personale del Fornitore non deve ingombrare anche temporaneamente le vie di fuga con materiali e attrezzature;
- il personale del Fornitore non deve lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono costituire fonte di pericolo, se non dopo averle messe in sicurezza;
- il personale del Fornitore non deve spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza se non in caso di assoluta necessità e solo dopo autorizzazione del Responsabile di sede;
- le sostanze chimiche utilizzate da parte del Fornitore, previa autorizzazione da parte del Responsabile di sede, devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate, rese disponibili in loco a tutti gli operatori del Fornitore addetti al loro utilizzo;
- è vietato l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenze (allarme incendio, allarme evacuazione);
- è severamente vietato fumare all'interno dei locali oggetto di appalto;
- il Fornitore ha l'obbligo di ridurre l'eventuale emissione dei rumori nei limiti compatibili con l'attività che si svolgono all'interno dell'edificio;
- il Fornitore deve segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione del servizio, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni.

La velocità di accesso e percorrenza di mezzi di trasporto nelle aree di pertinenza degli edifici dovrà essere limitata ai 10 km/h; il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.

In caso di accesso all'interno del perimetro scolastico è inoltre obbligatoria la figura del moviere a terra per evitare il rischio di investimento con gli alunni.

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti/ personale presenti in loco, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali.

In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

4.4 Misure di prevenzione e protezione specifiche

Oltre alle misure di prevenzione e protezione espressamente indicate nel paragrafo precedente il Fornitore dovrà sempre osservate le seguenti misure:

Limitazione del disturbo alla quiete pubblica

Prima dell'inizio dei lavori il Fornitore deve informare i responsabili delle strutture più delicate (biblioteche, scuole, RSA, ...) in merito a quali sono gli orari in cui il rumore prodotto dalle attività in appalto costituirebbe un disturbo e una impossibilità di condurre le ordinarie attività da parte degli utenti delle strutture.

Segnalazione e delimitazione aree di lavoro

Prima di iniziare qualsiasi attività il Fornitore deve mettere in sicurezza l'impianto provvedendo anche all'affissione dei relativi cartelli di "FUORI SERVIZIO" dove necessario.

Deve altresì verificare che in ogni piano/accesso sia impedito l'accesso a personale/ospiti presenti nel sito.

Allo scopo dovrà verificare che vi sia assenza di vani/accessi non presidiati/impediti/segnalati.

Si sottolinea l'importanza di realizzare, a cura dell'impresa di manutenzione, idonee misure di protezione che impediscano il rischio di accesso/caduta nei vani/spazi aperti degli impianti.

Rinvenimento di oggetti sospetti

In caso di rinvenimento di oggetti sospetti, all'interno dell'area di lavoro, il Fornitore dovrà richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine che provvederanno ad isolare l'oggetto e avvieranno le procedure di indagine sulla natura dell'oggetto. Nel frattempo, il Fornitore dovrà impedire l'avvicinamento di chiunque all'area in argomento.

Rischio biologico:

Negli ambienti dove si svolgono i lavori di manutenzione non è da escludersi il cosiddetto rischio biologico, a causa di punture di insetti, zecche, morsi di roditori o piccoli animali, ma anche per la presenza di escrementi di animali, guano degli uccelli, ecc

Il Fornitore dovrà segnalare al proprio personale operativo la presenza dei rischi biologici nelle proprie attività e istruirli sulle misure preventive e protettive da adottare in base al singolo rischio.

Va altresì verificata l'idoneità sanitaria del personale alla specifica mansione: in caso di soggetti con particolari allergie a punture di insetti o similari, vanno prese tutte le precauzioni consigliate dal medico competente.

Vanno comunque indossati dispositivi di protezione del corpo e delle sue parti, adatti alla specifica lavorazione e all'ambiente lavorativo.

TUTELA DEL PERSONALE E DELL'UTENZA SCOLASTICA e delle RSA

In particolare, per gli interventi e i servizi svolti nelle scuole e nelle RSA (dove vi è presenza di minori e diversamente abili):

• le attività di intervento dovranno svolgersi senza che si verifichino interferenze con la didattica e/o la sicurezza dell'utenza.

Al fine di evitare tali rischi occorre pertanto interdire l'accesso ai locali e coordinare le attività con gli Enti.

Occorre delimitare sempre le aree di intervento e disporre apposita segnaletica, impedire l'accesso ai non addetti. Lo scambio di informazioni con i responsabili della istituzione scolastica/RSA prevede che questi ultimi siano informati circa le attività da attuare nell'ambito scolastico/RSA.

4.5 Ulteriori disposizioni di carattere generale da attuare a cura del Fornitore in base ai rischi introdotti Per tutti gli interventi il Fornitore deve operare come segue:

- inviare sul luogo, entro i tempi previsti per ciascuna tipologia, una squadra che sia in grado di operare autonomamente per la tipologia di attività richiesta; tale squadra deve costituire un gruppo minimo di lavoro idoneo e con adeguata esperienza, dotato di tutte le abilitazioni di norma generiche e specifiche dell'attività. La squadra deve inoltre essere dotata di tutte le attrezzature necessarie per eseguire in sicurezza le attività richieste;
- arrivati sul luogo, farsi riconoscere nelle modalità di cui al DUVRI e, compatibilmente con l'urgenza, firmare gli eventuali registri di presenze;

- verificare se è necessario mettere in sicurezza i luoghi nel rispetto delle previsioni del DUVRI e operare conseguentemente;
- verificare se è possibile eseguire l'intervento risolutivo nell'immediato e operare conseguentemente, nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche di capitolato, con la consegna delle eventuali certificazioni necessarie. Compilare gli eventuali registri a norma di legge o previsti nell'organizzazione del gestore dell'attività;
- si specifica che:

Il Fornitore ha dunque l'obbligo di promuovere tempestivamente le riparazioni e/o le sostituzioni di tutte le parti rotte e/o usurate e verificarne il regolare funzionamento.

Nel caso non fosse possibile intervenire immediatamente sull'impianto, il fornitore ha l'obbligo di mettere in sicurezza l'impianto (ricorrendo al fermo macchina e al presidio se necessario) fino alla risoluzione del problema incontrato dandone immediata comunicazione all'ente.

4.6 Gestione delle emergenze e primo soccorso

Alcune attività in appalto potrebbero essere svolte in prossimità di attrattori e generatori di grandi flussi di pubblico ed utenza.

In caso di evacuazione degli edifici ubicati in prossimità delle aree oggetto dell'attività, gli addetti alle attività manutentive si dovranno allontanare dalle aree in emergenza senza trascurare la messa in sicurezza delle aree oggetto dell'attività.

Gli addetti dovranno agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso in arrivo e dovranno tempestivamente liberare le vie di accesso da eventuali ingombri temporanei assicurando la sicurezza dell'area.

Se durante l'esecuzione delle attività si verifica un principio di incendio, il personale deve:

- 1. sospendere immediatamente le attività;
- 2. avvisare immediatamente il personale presente del committente, precisando il tipo di emergenza / incendio in atto;
- 3. in caso di pericolo, uscire seguendo le vie di fuga indicate dai cartelli;
- 4. recarsi al "punto di raccolta"

NB: Nessuno è autorizzato ad intervenire da solo, senza aver dato l'allarme con la procedura sopra riportata!. - in presenza di fumo, non ventilare gli ambienti chiusi e tenere chiuse porte, finestre e quant'altro possa far affluire aria all'interno.

Se si viene a conoscenza di perdite di fluidi o gas o comunque in presenza di qualsiasi emergenza (terremoto, alluvione, ecc)

- 1. sospendere immediatamente le attività;
- 2. avvertire il personale del committente;
- 3. seguire le istruzioni impartite dal personale del committente;
- 4. riprendere le attività solo se sono state ripristinate tutte le condizioni di sicurezza.

Nelle zone interessate dalla situazione di emergenza, il personale dovrà:

- sgombrare immediatamente le vie d'accesso, per consentire l'agevole transito dei mezzi di soccorso o degli addetti interni all'emergenza;
- evitare la sosta di veicoli o ingombri di qualsiasi genere, davanti a uscite di emergenza, porta, dispositivi antincendio etc.

In caso di infortunio o malore:

- 1. sospendere immediatamente le attività;
- 2. se l'infortunato si trova in situazione di pericolo (fumo, fiamme etc.), provvedere ad allontanarlo in zona sicura;

- 3. avvisare immediatamente il personale presente del committente precisando il tipo di emergenza sanitaria in atto:
- 4. evitare di eseguire altri interventi sull'infortunato, se non strettamente necessari. Gli interventi devono essere eseguiti dai componenti della squadra di primo soccorso;
- 5. se non è già stato fatto, chiamare l'**ambulanza** (tel. **118**), descrivendo nella maniera più precisa possibile la situazione dell'infortunato.

4.6.1. Presidio sanitario

Il Fornitore deve tenere a disposizione un proprio pacchetto di medicazione (cassetta di Pronto Soccorso nel caso di squadre composte da più di 2 lavoratori) che comunque deve essere immediatamente disponibile.

Tale pacchetto deve essere sempre a disposizione dei lavoratori e per questo dovrà essere conservato in luogo ben accessibile, segnalato e conosciuto. Nella tabella seguente si riporta il contenuto minimo del pacchetto di medicazione.

Il pacchetto di medicazione/cassetta di Pronto Soccorso devono essere conformi al DM 388/2003.

5 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E LE MISURE COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le parti dovranno preventivamente attivarsi al fine di concordare le modalità di svolgimento delle attività, collaborando per il rispetto del programma esecutivo nel rispetto delle norme di sicurezza.

La classificazione dei rischi da interferenza e metodo di valutazione

La suddivisione seguita è puramente schematica ed esemplificativa, e ricalca l'impostazione delle linee guida ISPESL sull'impostazione del documento di valutazione dei rischi, che così li schematizza:

Categoria 1 - RISCHI PER LA SICUREZZA

I rischi per la Sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.).

Le cause di tali rischi sono da ricercare almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l'ambiente di lavoro; le macchine e/o le apparecchiature utilizzate; le modalità operative; l'organizzazione del lavoro, ecc.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un "idoneo equilibrio biomeccanico tra UOMO e STRUTTURA, MACCHINA, IMPIANTO" sulla base dei più moderni concetti ergonomici.

Categoria 2 - RISCHI PER LA SALUTE

I rischi per la salute, o rischi igienico - ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione dell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica, biologica, con seguente esposizione del personale addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico - ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un "Idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI LAVORO".

Categoria 3 - RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI

Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra "l'operatore" e "l'organizzazione del lavoro" in cui è inserito. Il rapporto in parola è peraltro immerso in un "quadro" di compatibilità ed interazioni che è di tipo ergonomico oltre che psicologico ed organizzativo. La coerenza di tale "quadro", pertanto può essere analizzata anche all'interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute.

5.1. Il metodo di valutazione dei rischi

I rischi presenti negli ambienti di lavoro,

- siano essi di carattere ambientale,
- siano quelli derivanti dalle attività lavorative dei fornitori e, in questa fase, necessariamente ipotizzati
- siano quelli valutati come interferenti

vengono "pesati" attribuendo loro una specifica valutazione legata a criteri stabiliti dalla legislazione, oppure dalla normativa tecnica e/o dalle linee guida specifiche ove espressamente presenti.

Al termine del processo di valutazione del singolo rischio vengono ricondotti tutti gli indicatori di rischio a valori di rischio codificati e omogenei come indicato in tabella sottostante.

VALORE RISCHIO	ENTITÀ DEL RISCHIO	CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'ENTITÀ DEL RISCHIO
0	ASSENTE - IRRILEVANTE	Condizioni tali da non determinare rischi per il lavoratore o che possono produrre al lavoratore lesioni o disturbi irrilevanti.
1	BASSO	Condizioni che possono produrre al lavoratore lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica (aziendale e/o ufficiale) bassa.
2	MEDIO	Condizioni che possono produrre al lavoratore un infortunio grave o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità reversibile con casistica (aziendale e/o ufficiale) media.
3	ELEVATO	Condizioni che possono produrre al lavoratore un infortunio o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità irreversibile ed invalidante con invalidità totale o conseguenze letali.

5.2. Rischi da interferenza residuali da gestire nell'OF/OAF e le relative misure di prevenzione e protezione

Nel contratto in oggetto sono da gestire i rischi da interferenza e le relative misure di prevenzione e protezione indicati nelle successive tabelle. Ad affidamento avvenuto e prima della firma del contratto, il Fornitore dovrà compilare/integrare il presente documento con il proprio POS/DVR per le specifiche attività, indicando in essi i rischi che possono potenzialmente creare interferenze con le attività del Responsabile di sede e le relative MPP.

5.3. Rischi e misure di prevenzione e protezione di carattere generale da attuare nelle attività

Di seguito si riportano i rischi derivati da una valutazione dei rischi standard presenti genericamente negli ambienti di lavoro. Le tabelle sottostanti andranno integrate/modificate dall'ente contraente in occasione della redazione del DUVRI. In particolare, verranno rilasciate al fornitore:

- le indicazioni relative alle certificazioni degli impianti e le relative successive verifiche,
- se presenti, eventuali prescrizioni provenienti dalle autorizzazioni di cui il sito è in possesso (esempio: Certificato di Prevenzione incendi)
- specifiche indicazioni sul sito se necessarie (presenza di altre imprese che operano in contemporanea nel sito, sistemi di accesso alla fossa, ecc).

Nelle tabelle seguenti vengono analizzate anche le varie attività lavorative previste nel contratto individuando i rischi ed i rischi interferenziali. Si precisa fin d'ora che, per quel che riguarda queste attività sono da tenere presenti:

- la presenza all'interno del sito di lavoratori/ospiti, in quanto durante l'attività di manutenzione i siti in cui sono collocati gli impianti di trasporto e sollevamento rimarranno di norma aperti (si veda comunque successivo approfondimento al paragrafo 7 per gli edifici scolastici e RSA), e quindi accessibili al pubblico.
- l'interferenza eventualmente dovute a altre imprese che operano all'interno del sito in prossimità o in corrispondenza dell'impianto: vedi specifica parte dedicata alle attività di pulizia in fossa.

Tutte lavorazioni vengono realizzate all'interno di ENTI NON SANITARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con rischio di interferenza tra le attività manutentive e le persone che occupano tali siti (nei quali può esservi presenza anche di minori e diversamente abili).

Per tempi di manutenzione prolungati, è necessario avvertire l'Ente Contraente per le decisioni del caso.

In questa parte del documento vengono quindi riportate le indicazioni di carattere generale sui rischi presenti negli ambienti e nelle aree in cui si svolgono le attività, con i relativi comportamenti da adottare da parte degli addetti del Fornitore.

RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA

In attuazione del comma 3-ter dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, di seguito viene riportata la valutazione dei rischi standard potenziali individuati in tali luoghi che ragionevolmente potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto. Il presente documento, qualora necessario, verrà aggiornato, prima dell'inizio delle attività, riferendolo allo specifico ticket, con un DUVRI di dettaglio. Il Datore di lavoro presso il quale verrà svolta la lavorazione, integrerà tale documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà svolto l'appalto. Tale integrazione, sottoscritta per accettazione dal fornitore/esecutore, integra gli atti contrattuali.

Prima dell'inizio delle attività il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione l'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione alle manutenzioni oggetto del Contratto. Il Fornitore sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti chimici utilizzati; tutti i prodotti chimici devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "etichettatura ", "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità" e "modalità d'uso". Per ognuno di essi dovrà essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria.

Prima di iniziare qualsiasi attività il fornitore deve mettere in sicurezza l'impianto provvedendo anche all'affissione dei relativi cartelli di "FUORI SERVIZIO" dove necessario.

Deve altresì verificare che in ogni piano/accesso sia impedito l'accesso a personale/ospiti presenti nel sito.

Allo scopo dovrà verificare che vi sia assenza di vani/accessi non presidiati/impediti/segnalati. Si sottolinea l'importanza di realizzare, a cura dell'impresa di manutenzione, idonee misure di protezione che impediscano il rischio di accesso/caduta nei vani/spazi aperti degli impianti. Verificare che tutti gli elementi mobili dell'impianto (compreso la cabina) possano azionarsi e muoversi solo su comando degli addetti ai Lavori.

000	LUOGHI DI LAVORO E ATTIVITA' DEL COMMITTENTE			
	Aree in cui si svolge l'attività: Sito del committente			
Luoghi di lavoro	Dettaglio rischio	Misure di prevenzione adottate Fornitore	Entità del rischio	Misure di prevenzione adottate dall'Ente Contraente
Sito del committente	Elettrocuzione	 è vietato manomettere o apportare modifiche agli impianti; è vietato rimuovere o manomettere le protezioni delle parti attive dell'impianto; tutte le apparecchiature ed attrezzature elettriche utilizzate dovranno riportare il marchio CE ed essere conformialle normative CEI ed autorizzati dal committente o responsabile dei luoghi. Nei locali tecnici potrà accedere solo personale adeguatamente informato e formato sulla natura dei rischi elettrici e delle misure di prevenzione e protezione. 	В	- Il Contraente promuove la cooperazione e il coordinamento effettuando prima dell'inizio dei lavori la riunione di coordinamento.
Sito del committente	Inciampo	 Vige l'obbligo di verificare sempre la percorribilità e l'assenza di ostacoli, anche momentanei, lungo i percorsi. Porre attenzione nel movimento e verificare sempre visivamente se vi è presenza di strutture di sostegno di apparecchiature e canalizzazioni che creano potenziali intralci al passaggio Limitare l'utilizzo di telefoni cellulari, eventualmente non comminare/muoversi durante l'utilizzo del telefono. Nell'uso di prolunghe si dovrà fare attenzione che il cavo elettrico non sia di intralcio. Non abbandonare materiale nelle zone di passaggio. 	В	- Nelle pavimentazioni non sono generalmente presenti asperità o buche; i dislivelli sono opportunamente segnalati
Sito del committente	Urti ed impatti	 nei locali tecnici porre la massima attenzione nei movimenti ad evitare urti contro le apparecchiature e strutture presenti. Potrebbero essere presenti strutture all'altezza della testa non segnalate. Non operare in condizioni di scarsa visibilità. Nei vani tecnici a cielo aperto non operare in presenza di condizioni climatiche avverse. 	В	 tale fattore di rischio si può ingenerare in caso di promiscuità di attività nel medesimo ambiente. Il Contraente promuove la cooperazione e il coordinamento effettuando prima dell'inizio dei lavori la riunione di coordinamento.

000		LUOGHI DI LAVORO E ATTIVITA' DEL COMMITT	ENTE	
Aree in cui si svolge l'attività: Sito del committente				
Luoghi di lavoro	Dettaglio rischio	Misure di prevenzione adottate Fornitore	Entità del rischio	Misure di prevenzione adottate dall'Ente Contraente
Sito del committente	Scivolamento	 le attività di pulizia sia effettuate dai lavoratori dell'ente che da imprese esterne devono essere effettuate in assenza di altro personale e comunque si dovrà contrassegnare le zone in cui si svolgono tali attività con opportuna segnaletica di divieto di passaggio o di pericolo di scivolamento. Il rischio potrebbe essere ingenerato dalla presenza di liquidi sulla pavimentazione. Non operare in condizioni di scarsa visibilità; nelle zone tecniche a cielo aperto non operare con cattive condizioni climatiche ed eventi atmosferici (es. pioggia, gelo ect.) utilizzare apposite calzature antinfortunistiche con suola antisdrucciolo. 	В	- le attività di pulizia sia effettuate dai lavoratori dell'ente che da imprese esterne devono essere effettuate in assenza di altro personale e comunque si dovrà contrassegnare le zone in cui si svolgono tali attività con opportuna segnaletica di divieto di passaggio o di pericolo di scivolamento.
Sito del committente	Cadute di oggetti dall'alto	 è vietato posizionare oggetti su ripiani in quota; gli oggetti riposti sui ripiani in quota devono essere collocati in posizione stabile in modo di evitarne la caduta accidentale 		-
Sito del committente	Cadute dall'alto	 L'accesso in quota, se necessario, è ammesso solo da parte di personale specificatamente formato a norma di legge e previa verifica da parte del Fornitore dell'idoneità delle condizioni di accesso e permanenza sulla copertura/attrezzatura in quota da parte dei lavoratori del fornitore. 	M	- Fornisce tutta la documentazione necessaria per le eventuali attività che prevedono l'accesso in quota e/o nelle coperture.
Sito del committente	incendio: misure di protezione organizzative	 in caso di segnalazione allarme incendi procedere ad abbandonare lo stabile seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie esposte nel sito ed attenersi alle disposizioni del personale addetto alla gestione delle emergenze. Il personale dovrà essere adeguatamente formato per la gestione delle emergenze. 	В	 l'accesso al sito viene previa registrazione; è presente un piano di emergenza ed evacuazione
Sito del committente	incendio: misure di protezione attive	- Non ostruire i mezzi antincendio	В	- sono presenti un numero adeguato di estintori e manichette antincendio, l'ubicazione è riportata nella planimetria dei percorsi d'esodo presente nei locali.
Sito del committente	misure di protezione passive	- Non ostruire le misure di protezioni passive	В	 sono presenti percorsi d'esodo sicuri; è presente un impianto di illuminazione di emergenza.
Sito del committente	incendio: misure di prevenzione comportament ali al fine di	Comportamenti di prevenzione: - In tutte le aree vige il divieto di fumo; - lavorare con la massima diligenza con divieto assoluto di apportare alcuna modifica agli impianti; - non lasciare apparecchiature di lavoro sotto	M	 Non ostruire le misure di protezioni passive Comportamenti di prevenzione: In tutte le aree vige il

000	000 LUOGHI DI LAVORO E ATTIVITA' DEL COMMITTENTE			
	Aree in cui si svolge l'attività: Sito del committente			
Luoghi di lavoro	Dettaglio rischio	Misure di prevenzione adottate Fornitore	Entità del rischio	Misure di prevenzione adottate dall'Ente Contraente
	prevenire l'innesco di incendi:	tensione se non utilizzate; - mantenere puliti gli ambienti di lavoro.		divieto di fumo; - lavorare con la massima diligenza con divieto assoluto di apportare alcuna modifica agli impianti; - non lasciare apparecchiature di lavoro sotto tensione se non utilizzate; - mantenere puliti gli ambienti di lavoro.
Sito del committente	incendio: misure di prevenzione comportament ali al fine di prevenire l'innesco di incendi:	Divieto di: - introdurre, depositare materiali infiammabili o combustibili; lasciare depositi di rifiuti, carta o altro materiale combustibile; - svolgere attività con produzione di scintille o con fiamma libera. Qualora questo sia necessario per l'esecuzione dell'attività del servizio, tale esigenza dovrà essere comunicata al Servizio di Prevenzione del committente che potrà autorizzarne l'esecuzione tramite il rilascio del permesso di fuoco (sul quale saranno riportate idonee prescrizioni ai fini della sicurezza). In assenza di tale autorizzazione non è consentito effettuare tali lavorazioni.	M	Il Contraente promuove la cooperazione e il coordinamento effettuando prima dell'inizio dei lavori la riunione di coordinamento. Rilascia il permesso di fuoco
Sito del committente	Rischi Amianto:	- Nel caso in cui, durante l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, dovesse essere rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, il Fornitore si impegna a segnalarlo immediatamente per iscritto all'Amministrazione indicandone: applicazione, ubicazione, tipo di manufatto e suo stato. La valutazione della necessità di rimozione delle parti in amianto è rimessa alla ASL competente per territorio secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i	В	 Monitoraggio in merito alla presenza di amianto all'interno del sito. Comunicazione al fornitore in merito alla presenza di amianto all'interno del sito, se presente

001		Attività Lavorativa: Carico/scarico – Trasporto I	MATERIALE	
Aree in cui si svolge l'attività: Area carico/scarico Aree esterne, ingresso e aree di transito				
Attività del fornitore	Dettaglio rischio da interferenza	Misure di prevenzione adottate Fornitore	Entità del rischio	Misure di prevenzione adottate dall'Ente Contraente
A 202222 222	Intralcio di mezzi investimento pedoni	 procedere a passo d'uomo; Accertarsi vi sia un'adeguata distanza di sicurezza tra aree eventualmente occupate da terzi; Segnalare preventivamente la necessità di accedere con mezzi; Utilizzare gli accessi e le aree di carico/scarico indicate dai referenti; Rispettare le indicazioni e gli orari concordati; in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra; parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito veicolare; impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti; durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (quattro frecce); prima di procedere allo scarico/carico merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inseriti); Delimitazione dell'area interessata alle operazioni di scarico/carico materiali e attrezzature e/o attuare controllo affinché non siano presenti persone estranee nelle immediate vicinanze 	В	In caso di sovrapposizione di attività, promuove le necessarie riunioni di coordinamento e concorda di concerto con tutti i datori di lavoro coinvolti le misure di prevenzione e protezione necessarie.
Trasporto materiali Movimentazi one dei carichi. Deposito materiali	Urti e schiacciamento	 Accertarsi vi sia un'adeguata distanza di sicurezza tra aree eventualmente occupate da terzi; Garantire la supervisione di un operatore durante le operazioni di carico e scarico Per la movimentazione dei materiali nelle aree interne utilizzare carrelli con protezione dalla caduta di materiali Disporre il materiale sui carrelli in modo ordinato evitando il sovraccarico e controllando la stabilità dei carichi Percorrere le aree interne prestando attenzione al personale in transito 	В	
materiali Movimentazi one dei carichi. Deposito materiali	Utilizzo di ascensori e montacarichi (o altri mezzi di trasporto e sollevamento presenti nel sito)	 Concordare tempi e modalità di utilizzo di montacarichi e ascensori (o altri mezzi di trasporto e sollevamento presenti nel sito) con il referente di sede. Verifica della portata del montacarichi/ascensore (o altri mezzi di trasporto e sollevamento presenti nel sito) prima dell'utilizzo. 		

002		ATTIVITÀ LAVORATIVA: INTERVENTI DI MANUTENZIO	NE		
	Area in cui si svolge l'attività: Aree interessate dagli interventi di manutenzione				
Attività del fornitore	Dettaglio rischio da interferenz a	Misure di prevenzione adottate Fornitore	Entità del rischio	Misure di prevenzione adottate dall'Ente Contraente	
Interventi di manutenzi one	Gestione delle emergenze	 Attenersi alle procedure del piano di emergenza dell'Ente/Società Garantire l'informazione del personale sulle procedure di emergenza Garantire l'agibilità delle vie di esodo e non ingombrare le uscite di emergenza, neppure temporaneamente, anche durante le movimentazioni dei materiali In caso di attività svolte in locali protetti da impianto di spegnimento automatico, prestare attenzione alla presenza di sistemi di allarme antincendio e di spegnimento 	В		
Interventi di manutenzi one	Possibile interferenza tra i lavoratori delle varie imprese	 Il Fornitore dovrà stabilire al momento con l'Ente contraente e altri datori di lavoro eventuali misure necessarie ad evitare interferenze reciproche. Tali misure dovranno essere integrate alla presente valutazione. In caso di compresenza di operatori di ditte di manutenzione della sede o ditte terze, sospendere le attività e concordare con il referente di sede la tempistica degli interventi. 	В	L'Ente contraente organizza le attività in maniera tale da non generare sovrapposizioni con le operazioni del Fornitore (per quando possibile). In caso di sovrapposizione di attività, promuove le necessarie riunioni di coordinamento e concorda di concerto con tutti i datori di lavoro coinvolti le misure di prevenzione e protezione necessarie.	
Interventi di manutenzi one	Utilizzo di attrezzature elettriche	 Utilizzo di attrezzature conformi alla normativa vigente Per allacciamenti alla rete obbligo di richiesta di autorizzazione da parte del referentedell'Ente/Società Il personale addetto alle lavorazione deve essere adeguatamente formato ed informato per le attivitàspecifiche esercitate 	M		
Interventi di manutenzi one	Rumore creato dall'uso di attrezzature	 Concordare con il referente per la sicurezza di sede orari e luoghi nei quali svolgere attività rumorose residuali. Nel caso di scuole/RSA, se possibile procedere con le lavorazioni al di fuori dell'orario scolastico/di presenza di utenti, altrimenti prendere accordi con la Direzione della scuola. 	В		
Interventi di manutenzi one	Contusioni o ferimenti	- Le attrezzature da lavoro non dovranno mai essere lasciate incustodite ma anche quando non vengono utilizzate dovranno essere presidiate.	В		
Interventi di manutenzi	Polveri	- Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, il Fornitore provvederà ad informare l'Ente Contraente per definire tempi e modalità al fine di	В		

002		ATTIVITÀ LAVORATIVA: ÎNTERVENTI DI MANUTENZIO	NE	
	Area in cui si svolge l'attività: Aree interessate dagli interventi di manutenzione			
Attività del fornitore	Dettaglio rischio da interferenz a	Misure di prevenzione adottate Fornitore	Entità del rischio	Misure di prevenzione adottate dall'Ente Contraente
one		evitare disagi.		
Interventi di manutenzi one	Scivolamento inciampo	- Il Fornitore una volta terminata la propria attività lavorativa e prima di consentire nuovamente il passaggio al pubblico/utenza, dovrà provvedere alla rimozione del materiale di risulta e attrezzature.	В	
Installazion e di postazioni e apparecchi ature dotate di cavi	Incendio	 Rispettare le seguenti prescrizioni: Divieto di fumo; Divieto di uso di fiamme libere; Divieto di uso di sostanze infiammabili; Accertarsi vi sia un'adeguata distanza di sicurezza tra aree eventualmente occupate da terzi; Utilizzo di attrezzature elettriche certificate; Rimuovere dai locali il materiale di scarto o le attrezzature non funzionanti al termine del lavoro; Conferire regolarmente i materiali di risulta nelle aree 	M	
	Utilizzo di prodotti chimici	- Conterire regolarmente i materiali di risulta nelle aree predisposte allo smaltimento -Il Fornitore operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.	В	
Ingresso in fossa	Rischio di caduta in fossa	-Segnalare e perimetrare le zone di intervento e vietare l'accesso nelle aree di esecuzione del lavoro ai non addetti ai lavori;	M	In presenza di personale di altre imprese (ad esempio lavoratori dell'azienda che si occupa delle attività di Recupero fluidi eventualmente confluiti in fossa) coordinare tutte le varie attività con i responsabili di entrambi i fornitori fornendo tutte le informazioni necessarie e, nel caso, elaborare nuovo DUVRI.
Assistenza in presenza di altre aziende che devono effettuare	tra i	 Adottare le misure di sicurezza per evitare la caduta dentro fosse, buche caditoie delimitandole e proteggendole con idonee transenne sino alla conclusione delle attività Provvedere al fermo dell'impianto verificando che tutti gli elementi (compreso la cabina) possano azionarsi e muoversi solo su comando degli addetti ai Lavori. 		
attività in fossa (in particolare attività di bonifica a		-Prima di accedere per eventuali interventi o manutenzioni nei locali interrati o fosse non adeguatamente ventilati, verificare se sia necessario areare i locali; in caso di necessità ricorrere anche alla ventilazione forzata.		
seguito di riempiment o della fossa).		 -in caso di allagamento della fossa, verificare che non vi siano parti in tensione prima di svolgere qualsiasi attività. -Accedere alla fosse esclusivamente attraverso le modalità previste (porta di accesso o scala a seconda dei casi). 		

Si sottolinea nuovamente che il Fornitore ha dunque l'obbligo di promuovere tempestivamente le riparazioni e/o le sostituzioni di tutte le parti rotte e/o usurate e verificarne il regolare funzionamento. Nel caso non fosse possibile intervenire immediatamente sull'impianto, il fornitore ha l'obbligo di mettere in sicurezza l'impianto (ricorrendo al fermo macchina e al presidio se necessario) fino alla risoluzione del problema incontrato.

6 Procedure specifiche per gli edifici scolastici e le RSA

Negli edifici scolastici e nelle Rsa sono presenti utenti minori e/o diversamente abili.

Procedura generale edifici scolastici:

- divieto di accesso dei mezzi operativi al plesso scolastico negli orari di entrata e di uscita degli alunni, negli orari di ingresso e/o uscita del servizio mensa, e comunque negli orari di maggior afflusso di persone;
- comunicazione verbale da parte del personale operativo dell'inizio delle attività manutentive al personale di custodia del plesso o in alternativa al personale docente;
- Trasmissione via e-mail di avviso di manutenzione da parte del Fornitore alla scuola interessata almeno il giorno precedente l'intervento di manutenzione;
- Gli operatori dovranno identificarsi mediante apposito registro di ingresso presente in ogni plesso scolastico, inoltre dovranno informare il collaboratore scolastico della zona interessata dalle attività del servizio;
- Conduzione del mezzo negli spazi esterni con obbligo di moviere

Procedura generale RSA:

- divieto di accesso dei mezzi operativi all'interno aree verdi RSA negli orari di maggior afflusso di persone;
- comunicazione verbale da parte del personale operativo dell'inizio delle attività manutentive al Referente interno Ente Contraente;
- Trasmissione via e-mail di avviso di manutenzione da parte del Fornitore alla RSA interessata almeno il giorno precedente l'intervento di manutenzione;

7 Aggiornamento DUVRI

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE

- 1. La definizione dei costi della sicurezza è stata effettuata sulla base dell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna (anche nella sua specifica Elenco prezzi per le misure di sicurezza anti Covid-19 approvato con D.G.R. n. 1009 del 3/8/2020), come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016,
- 2. In seguito a tale valutazione di definiscono i costi della sicurezza come segue:
 - Per il servizio di "MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO, APPARTENENTI AGLI ENTI NON SANITARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA": 1% (da applicarsi ai prezzi a base d'asta)
- 3. Gli oneri della sicurezza, nel singolo OF/OAF, saranno poi più dettagliatamente quantificati nel DUVRI che verrà elaborato a partire dal presente "DUVRI standard" da parte dell'Ente contraente, e coerentemente remunerati al Fornitore, senza applicazione del ribasso d'asta.

8 Firme del documento

Il presente documento, debitamente integrato prima dell'inizio delle attività contrattuali viene firmato dalle figure sottostanti.

Sono parte integrante i seguenti allegati:

- ALL. 1 ""Idoneità tecnico professionale fornitore ai sensi D.lgs 81/08"
- ALL. 2 "Documento di valutazione dei rischi (art. 17 del D.Lgs 81/08) per il Contratto di servizi in questione"
- ALL. 3 "Copia attestati formazione"

Per l'Ente contraente	Per il Fornitore
Il Datore di Lavoro	Impresa
Firma:	Datore di lavoro
	Firma:
	·

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

lo sottoscritto, nato a, il _/, residente a, Via, domiciliato per l'occorrenza in, Via, Tel, Fax, in qualità di datore di lavoro dell'impresa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali					
sotto	o la mia personale responsabilità:				
N.	Adempimento in materia di sicurezza sul lavoro di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del				
1	Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;				
2	Di aver predisposto il documento di valutazione dei rischi aziendale e relativa valutazione dei rischi specifici quando dovute (es. Valutazione Rischio Rumore, Valutazione Rischio Vibrazioni, Valutazione Rischio Chimico, Movimentazione Manuale dei Carichi, ecc).				
3	Di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.				
4	Di aver nominato il Medico Competente				
5	Di aver nominato gli addetti alle emergenze, antincendio, pronto soccorso.				
6	L'avvenuta formazione degli addetti alle emergenze, antincendio, pronto soccorso.				
7	Che si è provveduto ad effettuare l'informazione dei lavoratori				
8	Che si è provveduto ad effettuare la formazione dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente.				
9	Di controllare e registrare sul DVR con continuità l'avvenuta somministrazione ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro				
10	Che i lavoratori sono dotati dei DPI necessari a svolgere in sicurezza le loro mansioni, i DPI sono conformi al D. Lgs. 81/2008.				
11	Di essere in possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera e che le macchine e le attrezzature sono sottoposte a manutenzione programmata e verifiche periodiche che potrà essere documentata in caso di richiesta specifica.				
12	Di vigilare costantemente e pertanto garantire che il servizio verrà svolto esclusivamente mediante mezzi				
	operativi che rispettano le vigenti normative di settore, per attività pertinenti alle relative omologazioni/certificazioni, e che tali mezzi vengono, secondo le periodicità previste dalle normative vigenti, sottoposti ai previsti controlli/revisioni				
13	Di vigilare costantemente e pertanto garantire che il servizio verrà svolto esclusivamente da personale autorizzato a norma di legge ad operare sugli impianti del servizio, idoneo sia dal punto di vista sanitario che di competenze (formazione e addestramento idonei) nonché in possesso delle abilitazioni richieste per lo svolgimento del servizio (con particolare riferimento al possesso del patentino da ascensorista e PES/PAV).				
che i dati riportati sono veritieri e comunque si impegna a fornire su richiesta copia dei documenti comprovanti le indicazioni contenute nella presente dichiarazione. Si allega fotocopia della carta di identità. Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs 196/03					
Data					

ALLEGATO 2

Documento di valutazione dei rischi (art. 17 del D.Lgs 81/08) per il Contratto di servizi in questione

ALLEGATO 3

- □ Copia attestati formazione ai sensi Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011
- ☐ Copia attestati formazione addetti antincendio e di 1° soccorso"
- Copia attestati formazione preposti ai sensi Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011
- □ Patentino ascensorista: il personale che opererà sugli impianti per i servizi manutentivi dovrà essere munito di certificato di abilitazione (c.d. "patentino di ascensorista") rilasciato dal Prefetto secondo le modalità previste dalla normativa; l'abilitazione dovrà essere valida per tutto la durata del contratto o rinnovata durante la stessa.
- □ Corso PES-PAV e relativo aggiornamento
- **□** (...)